

XLIV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1935

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	1738	Stato degli ufficiali del Regio Esercito	1769
Ringraziamenti della Dieta Polacca e dell'Ambasciatore di Polonia	1738	GANGITANO	1769
PRESIDENTE	1738	MARESCA DI SERRACAPRIOLA	1769
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	1738	SACCO, <i>Relatore</i>	1771
Disegni di legge (Presentazione):		BAISTROCCHI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	1771-82
RAZZA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619 recante l'autorizzazione della spesa di lire 33 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare	1754	Disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli	1799
SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 618, riguardante aggiunte o modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane	1799	DEL BUFALO, <i>Relatore</i>	1800
Disegni di legge (Discussione):		JANNELLI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	1800
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano	1755	Disegni di legge (Approvazione):	
BONARDI	1756	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione	1739
BARAGIOLA	1758	Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1931-IX al 30 giugno 1932-X	1739
Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti a tutte le Organizzazioni giovanili del Regime	1766	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934	1740
PRESIDENTE	1767	Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33	1751
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni di credito verso l'estero e della proprietà di titoli esteri o italiani emessi all'estero	1752
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda	1752
		Scioglimento e liquidazione della Cassa di previdenza dell'Istituto L. U. C. E.	1752

	Pag.
Proroga delle norme sulle fusioni delle Società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate	1754
Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del testo unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica	1755
Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali	1755
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale	1759
Costituzione del Comune di Pontinia in provincia di Littoria	1759
Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova	1760
Trasformazione in ente perpetuo della fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann	1763
Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'amministrazione del Registro Italiano, Navale ed Aeronautico	1764
Fissazione del nuovo termine entro il quale il Comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli Uffici finanziari	1765
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno	1767
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi	1767
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 609, che ha dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato in Roma il 20 aprile 1935, per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume	1768
Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Perugia	1768
Relazione (Presentazione):	
MARQUET: Elenco di petizioni	1804
Disegni di legge (Votazione segreta)	1804

La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Urso di giorni 1; Diaz, di 7; Catalano, di 2; Pocherra, di 1; Ferretti di Castelferretto, di 2; Pentimalli, di 4; Chiurco, di 2; Basile di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Mantovani, di giorni 2; Redaelli, di 1; Rotigliano, di 3; Ciarlantini, di 4; Mancini, di 2; Maz-zucotelli, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Magini Paride, di giorni 3; Toselli, di 4; Mezzi, di 2; Orsolini Cencelli, di 10; Maraini, di 4; Del Croix, di 4; Chiarelli, di 4; Sertoli, di 1; Usaj, di 3; Donegani, di 4; Visco, di 1; Olmo, di 2; Cilento, di 2; Fantucci, di 13; Guidi, di 10; Bisi, di 3; Negrotto Cambiaso, di 3 e Maffezzoli, di 2; Begnotti, di 4.

(Sono concessi).

Ringraziamenti della Dieta Polacca e dell'Ambasciatore di Polonia.

PRESIDENTE. In risposta alle condoglianze da me espresse, a nome della Camera Fascista, al Presidente della Dieta Polacca per la morte dell'eroe nazionale, il Maresciallo Giuseppe Pilsudski, ho ricevuto il seguente telegramma:

« A nome della Dieta Polacca invio alla Camera Fascista e al suo Presidente i ringraziamenti più sinceri per aver preso commossa parte al gravissimo lutto nazionale della Polonia. — KAZIMIERZ SWITALSKI, *Maresciallo della Dieta* ».

Anche Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Polonia presso Sua Maestà il Re ha espresso i più vivi ringraziamenti per il tributo d'onore e di cordoglio qui reso nella seduta del 15 corrente alla memoria del glorioso Maresciallo Pilsudski.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'interno, ha presentato, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 636, concernente

il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al Comune di Campione di Italia (676).

Inoltre l'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano e sono sancite le relative norme d'attuazione (675).

Questi disegni di legge sono stati inviati alla Giunta per la conversione in legge dei decreti legge e alla Giunta generale del bilancio, secondo la rispettiva competenza.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione (*Stampato* n. 660-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931-IX al 30 giugno 1932-X.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. (*Stampato* numero 83-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni,

in	L.	102,069,362.05
delle quali furono riscosse	»	101,790,585.90
e rimasero da riscuotere.	L.	<u>278,776.15</u>

(È approvato).

ART. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate	L.	102,069,362.05
»	»	85,000,175.99
e rimasero da pagare . .	L.	<u>17,069,186.06</u>

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, restano determinate in L. 390,704.85
delle quali furono riscosse. » 390,704.85

e rimasero da riscuotere. L. »

(È approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-1931, restano determinate in L. 23,706,446.76
delle quali furono pagate » 21,991,055.29

e rimasero da pagare. . . L. 1,715,391.47

(È approvato).

ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 1) L. 278,776.15

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » »

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » »

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 278,776.15

(È approvato).

ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 2) L. 17,069,186.06

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) L. 1,715,391.47

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 18,784,577.53

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (*Stampato n. 452-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 25,699,939,015.59
delle quali furono riscosse » 23,073,862,884.20

e rimasero da riscuotere L. 2,626,076,131.39

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934, per la competenza propria dell'esercizio

stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 28,137,322,083.57
 delle quali furono pagate » 22,661,777,282.20
 e rimasero da pagare . L. 5,475,544,801.37

(È approvato).

ART. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 18,056,596,221.51
 Spesa » 24,433,546,490.27
 Disavanzo effettivo . . L.—6,376,950,268.76

Movimento di capitali.

Entrata L. 7,643,342,794.08
 Spesa » 3,703,775,593.30
 Differenza L. +3,939,567,200.78

Riepilogo generale.

Entrata L. 25,699,939,015.59
 Spesa » 28,137,322,083.57
 Disavanzo finale . . . L.—2,437,383,067.98

(È approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

ART. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 5,046,251,827.03
 delle quali furono riscosse » 2,439,761,501.78
 e rimasero da riscuotere L. 2,606,490,325.25

(È approvato).

ART. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7,725,712,830.73
 delle quali furono pagate » 4,557,075,961.22
 e rimasero da pagare . L. 3,168,636,869.51

(È approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1) L. 2,626,076,131.39
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . » 2,606,490,325.25
 Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riassunto generale) » 428,143,669.04
 Residui attivi al 30 giugno 1934 . . . L. 5,660,710,125.68

(È approvato).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 2) . . L. 5,475,544,801.37
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5). » 3,168,636,869.51
 Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . L. 8,644,181,670.88

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 15,316,952,008.84 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34. . L. 25,699,939,015.59
 Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1933 L.	7,845,138,801.31	
al 30 giug. 1934 »	7,725,712,830.73	
		» 119,425,970.58
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1934 . . .		» 15,316,952,008.84
		<u>L. 41,136,316,995.01</u>

Passività

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1933 . . . L. 12,966,521,983.16
 Spese dell'esercizio finanziario 1933-34 . . » 28,137,322,083.57
 Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1933 L.	5,078,652,543.20	
al 30 giug. 1934 »	5,046,251,827.03	
		» 32,400,716.17
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale . . .		» 72,212.11
		<u>L. 41,136,316,995.01</u>

(E approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 72,212.11 i discarichi consentiti nell'esercizio 1933-34, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(E approvato).

AMMINISTRAZIONI
ED AZIENDE SPECIALI.AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI
DI STATO.

ART. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 869,663,074.09 delle quali furono riscosse » 862,384,165.21 e rimasero da riscuotere. L. 7,278,908.88

(E approvato).

ART. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 869,663,074.09 delle quali furono pagate » 632,124,279.36 e rimasero da pagare . L. 237,538,794.73

(E approvato).

ART. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 18,286,994.11 delle quali furono riscosse » 15,757,842.67 e rimasero da riscuotere. L. 2,529,151.44

(E approvato).

ART. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L.	193,655,347.13
delle quali furono pagate »	187,499,759.37
e rimasero da pagare . L.	<u>6.155,587.76</u>

(È approvato).

ART. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 10) . L.	7,278,908.88
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12) »	2,529,151.44
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) »	<u>7,282,324.16</u>
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	<u>17,090,384.48</u>

(È approvato).

ART. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-1934 (articolo 11) . . . L.	237,538,794.73
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) »	<u>6,155,587.76</u>
Residui passivi al 30 giugno 1934 . . L.	<u>243,694,382.49</u>

(È approvato).

ART. 16.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1933-34, risulta come appresso:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1933 L.	228 —
Entrate dell'esercizio 1933-34 »	869,663,074.09
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	

Accertati:

al 1° luglio 1933 L.	193,655,347.13
al 30 giugno 1934 »	<u>193,655,347.13</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1934 »	0.01
L.	<u>869,663,302.10</u>

Passività

Spese dell'esercizio 1933-1934 L.	869,663,074.09
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	

Accertati:

al 1° luglio 1933 L.	18,287,222.12
al 30 giugno 1934 »	<u>18,286,994.11</u>
»	228.01
L.	<u>869,663,302.10</u>

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

ART. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in L.	31,536,410.65
delle quali furono riscosse »	<u>25,467,959.86</u>
e rimasero da riscuotere. L.	<u>6,068,450.79</u>

(È approvato).

ART. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 27,472,996.51
 delle quali furono pagate . . . » 11,913 802.30
 e rimasero da pagare . . L. 15,559,194.21

(È approvato).

ART. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 restano determinate in . . . L. 7,175,873.41
 delle quali furono riscosse . . . » 7,173,904.41
 e rimasero da riscuotere. L. 1,969 —

(È approvato).

ART. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 restano determinate in . . . L. 25,664,709.49
 delle quali furono pagate . . . » 22,140,828.15
 e rimasero da pagare . . L. 3,523,881.34

(È approvato).

ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-1934 (articolo 17) . . . L. 6,068,450.79

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) . . . » 1,969 —

Somme riscosse e non versate (colonna s) del riepilogo dell'entrata . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . . L. 6,070,419.79

(È approvato).

ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 18) . . . L. 15,559,194.21

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . » 3,523,881.34

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . L. 19,083,075.55

(È approvato).

ART. 23.

È accertata nella somma di lire 4,718,682.77 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1933-34, risultante dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L. 31,536,410.65
 Diminuzione dei residui passivi lasciati dallo esercizio 1932-33:

al 1° luglio 1933 L. 25,696,533.99
 al 30 giugno 1934 » 25,664,709.49

Differenza passiva al 30 giugno 1934 . . . » 31,824.50
 4,718,682.77

L. 36,286,917.92

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1933. . . . L. 6,867,940.41
 Spese dell'esercizio finanziario 1933-34 . . 27,472,996.51

Diminuzione dei residui attivi lasciati dallo esercizio 1932-33:
 al 1° luglio 1933 L. 7,183,853.41
 al 30 giugno 1934 » 7,175,873.41

Prelevamento dal conto corrente . . . » 7.980 —
 1,938,001 —

L. 36,286,917.92

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in L. 87,775,068.64
delle quali furono rimosse » 79,995,254.24

e rimasero da riscuotere L. 7,779,814.40

(È approvato).

ART. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 93,763,371.86
delle quali furono pagate » 76,145,148.08

e rimasero da pagare L. 17,618,223.78

(È approvato).

ART. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 12,772,786.92
delle quali furono rimosse » 571,720.58

e rimasero da riscuotere. L. 12,201,066.34

(È approvato).

ART. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 13,709,223.72
delle quali furono pagate » 11,360,917.03

e rimasero da pagare . L. 2,348,306.69

(È approvato).

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 24) . L. 7,779,814.40

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) » 12,201,066.34

Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » 4,436.71

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . . L. 19.985,317.45

(È approvato).

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 25) L. 17,618 223.78

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) » 2,348,306.69

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . L. 19,966,530.47

(È approvato).

ART. 30.

È accertata nella somma di lire 9,215,589.96 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 1° luglio 1933. . . . L. 8,673,427.77
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34 . . » 87,775,068.64

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1935

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1933	L.	21,145,980.36
al 30 giugno 1934	»	13,709,223.72
	L.	<u>7,436,756.64</u>
	L.	<u>103,885,253.05</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1933-34 . .	L.	93,763,371.86
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		

Accertati:

al 1° luglio 1933	L.	13,679,078.15
al 30 giugno 1934	»	12,772,786.92
	»	<u>906,291.23</u>
Differenza attiva al 30 giugno 1934 . .	»	<u>9,215,589.96</u>
	L.	<u>103,885,253.05</u>

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

ART. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in L. 2,680,863.31
delle quali furono riscosse » 2,635,476.61
e rimasero da riscuotere L. 45,386.70

(È approvato).

ART. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per

la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2,973,608.44
delle quali furono pagate » 1,734,024.08
e rimasero da pagare L. 1,239,584.36

(È approvato).

ART. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 49,275.45
delle quali furono riscosse » 13,378.33
e rimasero da riscuotere L. 35,897.12

(È approvato).

ART. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 2,706,700.31
delle quali furono pagate » 866,205.47
e rimasero da pagare L. 1,840,494.84

(È approvato).

ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 31) . L. 45,386.70
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33) » 35,897.12
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » — 333,23

Residui attivi al 30 giugno 1934. L. 80,950.59

(È approvato).

ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 32)	L.	1,239,584.36
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	1,840,494.84
Residui passivi al 30 giugno 1934	L.	3,080,079.20

(È approvato).

ART. 37.

È accertata nella somma di lire 16.538.79 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	L.	2,680,863.31
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1933 L.	3,000,363.57	
al 30 giugno 1934 »	2,706,700.31	
	»	293,663.26
Differenza passiva al 30 giugno 1934	»	16,538.79
	L.	2,991,065.36

Passività

Differenza passiva al 1° luglio 1933	L.	17,176.92
Spese dell'esercizio finanziario 1933-34	»	2,973,608.44
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:		
Accertati:		
al 1° luglio 1933 L.	49,555.45	
al 30 giugno 1934 »	49,275.45	
	»	280 —
	L.	2,991,065.36

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI.

ART. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno in L. 7,747,442.13 delle quali furono riscosse » 7,420,101.12 e rimasero da riscuotere L. 327,341.01

(È approvato).

ART. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie della Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 8,009,741.09 delle quali furono pagate » 3,523,257.12 e rimasero da pagare . L. 4,486,483.97

(È approvato).

ART. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 1,416,065.17 delle quali furono riscosse » 536,713.08 e rimasero da riscuotere L. 879,352.09

(È approvato).

ART. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 2,538,322.32 delle quali furono pagate » 1,705,653.47 e rimasero da pagare . L. 832,668.85

(È approvato).

ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 38) L.	327,341.01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40) »	879,352.09
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo). »	3,776.07
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	1,210,469.17
<hr/> <hr/>	

(È approvato).

ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 39) . . L.	4,486,483.97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) »	832,668.85
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	5,319,152.82
<hr/> <hr/>	

(È approvato).

ART. 44.

È accertata nella somma di lire 1,853,631.28 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1933 L.	1,819,789.88
--	--------------

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L.	7,747,442.13
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	

Accertati:

Al 1° luglio 1933 L.	2,943,863.67	
Al 30 giugno 1934 »	2,538,322.32	
	<hr/>	» 405,541.35
		<hr/>
	L.	9,972,773.36
		<hr/> <hr/>

Passività

Spese dell'esercizio 1933-1934 L.	8,009,741.09
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	

Accertati:

Al 1° luglio 1933 L.	1,525,466.16	
Al 30 giugno 1934 »	1,416,065.17	
	<hr/>	» 109,400.99
Differenza attiva al 30 giugno 1934 »		1,853,631.28
		<hr/>
	L.	9,972,773.36
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ART. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L.

490,478,428.68	delle quali furono riscosse »	382,182,440.49
<hr/>		
e rimasero da riscuotere L.		108,295,988.19
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

ART. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1935

la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 490,478,428.68
 delle quali furono pagate » 374,233,158.28
 e rimasero da pagare . L. 116,245,270.40

(È approvato).

ART. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 178,418,342.33
 delle quali furono riscosse »⁶ 90,005,671.82
 e rimasero da riscuotere L. 88,412,670.51

(È approvato).

ART. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 223,117,655.08
 delle quali furono pagate » 109.083,213.70
 e rimasero da pagare . L. 114,034,441.38

(È approvato).

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-1934 (articolo 45) . . . L. 108,295,988.19

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) » 88,412,670.51

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 196,708,658.70

(È approvato).

ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-1934 (articolo 46) . . . L. 116,245,270.40

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) » 114,034,441.38

Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 230,279,711.78

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

ART. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L. 18,502,861.43
 delle quali furono riscosse » 12,568,181.08

e rimasero da riscuotere. L. 5,934,680.35

(È approvato).

ART. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 18,347,194.91
 delle quali furono pagate » 10,483,133.03

e rimasero da pagare . . L. 7,864,061.88

(È approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1935

ART. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L.	7,690,812.30
delle quali furono riscosse »	6.232,543.30
e rimasero da riscuotere. L.	1,458,269 —

(E approvato).

ART. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L.	20,681,303.97
delle quali furono pagate »	6,656,186.93
e rimasero da pagare . . L.	14,025,117.04

(E approvato).

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 51) . . L.	5,934,680.35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53) »	1,458 269 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) »	1,540,430.03
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	8,933,379.38

(E approvato).

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la compe-

tenza propria dell'esercizio finanziario 1933-1934 (articolo 52) . . L.	7,864,061.88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) »	14,025,117.04

Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	21,889,178.92
--	---------------

(E approvato).

ART. 57.

È accertata nella somma di lire 7,941,585.95 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L.	18,502,861.43
Diminuzione nei residui passivi:	

Accertati:

al 1° luglio 1933 L.	20,732,958.75
al 30 giugno 1934. »	20,681,303.97
	51,654.78
Differenza passiva al 30 giugno 1934 . . . »	7,941,585.95
L.	26,496,102.16

Passività

Differenza passiva al 1° luglio 1933. . . . L.	5,814,798.19
Spese dell'esercizio finanziario 1933-34 . . »	20,681,303.97
Residui attivi:	

Accertati:

al 1° luglio 1933. L.	7,690,812.30
al 30 giugno 1934. »	7,690,812.30
L.	26,496,102.16

(E approvato).

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio 1933-34, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	19,416,161.14
Spesa.	»	17,986,860.17
Differenza	+ L.	<u>1,429,300.97</u>

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33. (*Stampato* n. 459-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in	L.	98,028,454.28
delle quali furono riscosse	»	97,626,981.33
e rimasero da riscuotere	L.	<u>401,472.95</u>

(È approvato).

ART. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	98,028,454.28
delle quali furono pagate	»	76,909,055.85
e rimasero da pagare . .	L.	<u>21,119,398.43</u>

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in	L.	253,515.15
delle quali furono riscosse.	»	253,515.15
e rimasero da riscuotere.	L.	<u>»</u>

(È approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in	L.	18,769,420.91
delle quali furono pagate	»	17,956,382.86
e rimasero da pagare . .	L.	<u>813,038.05</u>

(È approvato).

ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 1)	L.	401,472.95
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	»
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	»
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	<u>401,472.95</u>

(È approvato).

ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33, (articolo 2)	L. 21,119,398.43
--	------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	» 813,038.05
--	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1933	L. 21,932,436.48
---	------------------

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni di credito verso l'estero e della proprietà di titoli esteri o italiani emessi all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni di credito verso l'estero e della proprietà di titoli esteri o italiani emessi all'estero. (*Stampato* n. 502-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni che i cittadini italiani, domiciliati nel Regno o nei possedimenti, le Banche, i banchieri, le ditte, le società e le persone giuridiche di qualsiasi natura di nazionalità italiana ed

aventi sede nel Regno o nei possedimenti sono tenuti a fare alla Banca d'Italia in ordine alle variazioni intervenute nella posizione dei loro crediti verso l'estero e nella proprietà dei titoli esteri od italiani emessi all'estero, da essi posseduti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del Teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda. (*Stampato* n. 575-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del Teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Scioglimento e liquidazione della Cassa di previdenza dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Scioglimento e liquidazione della Cassa di previdenza dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (*Stampato* n. 642-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

La Cassa di Previdenza per il personale dell'Istituto Nazionale L. U. C. E., eretta in Corpo morale con il Regio decreto 1° maggio 1930, n. 632, è sciolta.

La chiusura della gestione sarà fatta sotto la data del 13 dicembre 1934.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà provveduto alla nomina del liquidatore.

(È approvato).

ART. 2.

Le liquidazioni per trattamento di previdenza effettuate sul patrimonio della Cassa a tutto il 13 dicembre 1934 restano ferme e non sono soggette ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(È approvato).

ART. 3.

I fondi dei conti individuali n. 2, costituiti ai sensi dell'articolo 2, seconda parte, dello Statuto della Cassa, ma non concessi al personale che — in applicazione dei Regi decreti-legge 3 aprile e 21 settembre 1933, nn. 266 e 1234, convertiti rispettivamente nelle leggi 8 giugno e 28 dicembre 1933, nn. 817 e 1859 — sia cessato dal servizio a tutto il 13 dicembre 1934, sono devoluti come appresso:

a) per complessive lire 100.000, prelevabili dagli accantonamenti annui in quote proporzionali al loro ammontare, al patrimonio dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.;

b) per la rimanente somma ai conti individuali n. 1 — di cui alla prima parte del citato articolo 2 — relativi al personale rimasto iscritto alla Cassa al 13 dicembre 1934, effettuandosene il riparto secondo le norme dell'articolo 4 dello Statuto della Cassa medesima.

(È approvato).

ART. 4.

Sono devoluti al patrimonio dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. i fondi, comunque distribuiti nel patrimonio della Cassa, che ri-

sultino ancora accantonati, senza che ne sia stata disposta la liquidazione al 13 dicembre 1934, per il trattamento di previdenza che eventualmente avesse dovuto competere ad impiegati od agenti subalterni cessati dal servizio anteriormente al 21 settembre 1933.

(È approvato).

ART. 5.

I fondi devoluti all'Istituto Nazionale L. U. C. E. ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, saranno investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per costituire un fondo inalienabile, i cui interessi, da iscriverne annualmente nel bilancio di previsione dell'Istituto, saranno destinati alla concessione di sussidi al personale di ruolo dell'Istituto stesso che si trovi in condizioni di bisogno.

(È approvato).

ART. 6.

Il liquidatore, accertata la consistenza patrimoniale della Cassa, rivedute e, ove occorra, rettificata in conformità alle norme statutarie le singole assegnazioni di fondi ai conti individuali, compilerà il piano di liquidazione da presentare, insieme ad una particolareggiata relazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Il Consiglio, pubblicato il piano, ricevute le eventuali opposizioni degli interessati e sentito il liquidatore, deciderà in via definitiva sul piano stesso, con deliberazione non soggetta a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(È approvato).

ART. 7.

Il liquidatore curerà l'esecuzione del piano di liquidazione definitivamente approvato ai sensi del precedente articolo.

I capitali che risulteranno assegnati ai conti individuali, n. 1 e n. 2, degli impiegati ed agenti subalterni rimasti iscritti alla Cassa al 13 dicembre 1934, continueranno ad essere investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, con progressiva capitalizzazione degli interessi, restando vincolati fino a che l'impiegato od agente non cessi di far parte del personale dell'Istituto. Ne assumerà la gestione, dandone conto separato in bilancio, lo stesso Istituto Nazionale L.U.C.E.

All'atto in cui i singoli impiegati ed agenti cesseranno dal servizio, il fondo dei conti individuali n. 1 sarà soggetto al disposto del-

l'articolo 84 del vigente regolamento del personale; il fondo dei conti individuali n. 2 sarà invece cumulato — agli effetti della opzione di cui all'articolo 85 del detto regolamento — con il trattamento di previdenza eventualmente costituito dall'Istituto, con propri contributi e per il servizio posteriore al 13 dicembre 1934, presso Enti di assicurazione o Casse di previdenza. In mancanza di tale trattamento, ed in ogni modo tutte le volte che sia liquidato quello previsto negli articoli 74 a 82 del regolamento del personale, il fondo dei conti individuali n. 2 resterà in piena e libera proprietà dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 8.

Fermo restando il vincolo di cui al 2° comma dell'articolo precedente, i fondi dei conti n. 1 e n. 2, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, potranno essere ceduti in conto deposito fruttifero vincolato con successiva capitalizzazione degli interessi, o a titolo di premio unico per la costituzione d'assicurazioni individuali, all'Ente con il quale l'Istituto Nazionale L. U. C. E. dovesse stipulare apposita convenzione per la assicurazione dei propri impiegati ed agenti subalterni, secondo il disposto dell'articolo 83 del regolamento del personale approvato con decreto del Capo del Governo del 13 dicembre 1934.

(È approvato).

ART. 9.

Le competenze da assegnare al liquidatore e le altre eventuali spese di liquidazione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 3, lettera b).

(È approvato).

ART. 10.

Col decreto di cui al 3° comma del precedente articolo 1 — da registrarsi alla Corte dei Conti e pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, provvederà anche:

a) a fissare i termini entro i quali il liquidatore dovrà presentare il piano di liquidazione e la relazione;

b) a stabilire i termini e le modalità per la pubblicazione del piano di liquidazione e per la presentazione, da parte degli interessati, delle eventuali opposizioni;

c) a stabilire come debbano essere determinate le competenze del liquidatore;

d) a precisare le modalità di concessione dei sussidi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, recante l'autorizzazione della spesa di lire 33 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare. (677)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

Approvazione del disegno di legge: Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate. (*Stampato* n. 643-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli: Onorevole Ministro di grazia e giustizia, ella consente che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione?

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'efficacia del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, concernente le fusioni di Società commerciali, del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 520, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 975, relativo agli onorari notarili per gli atti di fusione di Società, del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, riguardante la concentrazione di aziende sociali e dei provvedimenti in essi richiamati, è prorogata fino al 30 giugno 1937.

(*E approvato*).

ART. 2.

È parimenti prorogata al 30 giugno 1937 l'efficacia del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330, contenente provvedimenti per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del testo unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del testo unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica (*Stampato n. 645-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le dispo-

sizioni di legge in materia di assistenza e beneficenza pubblica, emanate e da emanare sino alla pubblicazione del testo unico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali. (*Stampato n. 648-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge.

« Le disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, della relativa legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, nonché del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 946, si applicano anche ai provvedimenti di stato relativi ai carabinieri e graduati dell'Arma, ai militari di truppa e graduati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo

1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano. (*Stampato* n. 649-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bonardi. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli Camerati, poichè molto si parla, e giustamente, della valorizzazione turistica della Libia e ne fa un meritato cenno anche il camerata Pace nella sua relazione al presente disegno di legge, mi sia consentito di illustrare brevemente la importanza che ha il completamento della strada litoranea libica in forza della quale si va rapidamente verso il compimento della grande arteria stradale mediterranea nord africana destinata a congiungere Tangeri al Cairo con un percorso di 5245 chilometri, dei quali ben 1923 si sviluppano su territorio libico.

Mi sembra in verità ovvio rilevare la importanza di questa opera dal nostro punto di vista locale, tanto è intuitiva, perchè basterebbe ricordare che con essa si congiunge la Tripolitania alla Cirenaica, facilitando le comunicazioni fra le quattro provincie create col nuovo ordinamento libico, mentre vale la pena di esaminarla dal punto di vista del turismo internazionale per le cospicue utilità economiche ch'essa potrà portare alla nostra bella colonia mediterranea.

Già dissi in altra occasione alla Camera come anche il turismo cerchi vie nuove ed abbandoni le comode mete; ciò spiega come fra gli appassionati del viaggio sia venuta di moda l'Africa e come l'afflusso dei nord-americani ed europei che, facilitati dall'automobilismo, visitano il Marocco per portarsi poi in Algeria e Tunisia, dove trovano buone strade ed una adeguata attrezzatura alberghiera, si faccia sempre più notevole.

Queste escursioni, questi itinerari automobilistici, hanno però di solito come punto terminale la Tunisia ed il ritorno si compie da Tunisi, per via mare, verso Marsiglia, abbandonando così la visita alla nostra Colonia. Ciò avviene anche perchè dal posto doganale tunisino di Ben Gardan fino in prossimità di Zuara, per circa 70 chilometri, la strada, se è transitabile, non è però buona ed ancora a fondo naturale; si fa invece ottima, artificiale, bitumata dopo Zuara fino a Misurata, per diventare poi una pista camionabile lungo la Sirte fino alla Cirenaica e pista carovaniera ridiventa poi dal nostro confine cirenaico ad Alessandria d'Egitto. È tutto un itinerario

che, se si vuole si può anche oggi percorrere, ma facendo del turismo d'avventura, perchè la strada è tale, specie lungo la Sirte, da aver fatto esclamare tempo fa all'accademico francese Bertrand che la percorse in automobile e lodò la nostra attrezzatura alberghiera, doversi pagare caro il piacere di vedere Cirene.

Ecco la ragione per la quale chi viene da occidente lungo il mar d'Africa si inoltra raramente nella visita al nostra Colonia, mentre una volta che sarà compiuta questa strada, chi mai da Tunisi potrà sottrarsi alla tentazione di ammirare a Sabrata e a Leptis Magna le imponenti vestigia della civiltà romana, a Cirene quelle della civiltà ellenica, per poi proseguire in seguito verso la Valle del Nilo pur essa custode di una grande civiltà?

Va inoltre rilevato che l'Italia oltre al contributo grande che dà per il compimento di quest'opera veramente romana, con la costruzione di altri 792 chilometri, affrontando una spesa di 103 milioni, col compimento della nostra litoranea farà indubbiamente cadere per forza di cose, certe resistenze dei paesi confinanti e così la Tunisia non si attarderà a sistemare quei pochi chilometri che separano Ben Gardan dal nostro confine ed il Governo Egiziano, che recentemente ha stanziato 150,000,000 per le strade, è da sperare che metta nel suo programma di lavori anche la sistemazione di quella della costa marmarica che dal confine nostro ad Alessandria ha un tracciato di 500 chilometri.

Posso anche affermare che le Associazioni turistiche algerine e tunisine da una parte, ed il Touring Club egiziano dall'altra, saputo di questo proposito del Governo Fascista, si stanno interessando presso i loro Governi per la sistemazione dei tronchi stradali correnti lungo il loro territorio. E così sotto la pressione, l'incitamento nostro, il Mediterraneo, questa culla di tutte le civiltà, vedrà rivivere un itinerario già percorso ai tempi di Roma.

Debbo ora aggiungere che la decisione presa dal Duce, di completare la strada libica litoranea, giunge in buon punto perchè, in questa epoca di rivalutazione della strada per merito dell'automobilismo, le associazioni internazionali turistiche stanno dando mano a tutto un programma di itinerari internazionali e di strade transcontinentali le quali hanno però il torto di tagliare pressochè fuori il bacino del Mediterraneo. Uno di questi progetti stradali, quello più stu-

diato e preso in considerazione, riguarda la strada transcontinentale Londra-Città del Capo per Costantinopoli ed il Cairo di una lunghezza di 17.398 chilometri. Questa strada riceverà a Vienna quella pure in progetto, discendente dal Capo Nord per la Norvegia, destinata a congiungere l'Oceano Glaciale Artico con la Città del Capo con un percorso di 20.140 chilometri e la stessa strada a Damasco avrà una deviazione per l'Irak e la Persia fino a Calcutta, ritrovando una via carovaniere che da secoli convogliava il commercio dell'Oriente verso il Mediterraneo. Possono sembrare questi dei progetti di problematica soluzione, date le difficoltà da superare e la necessità di grandi mezzi; ma nell'epoca odierna niente è impossibile, ed infatti debbo dire che il primo tratto di questa strada cioè quello da Londra a Costantinopoli patrocinato tenacemente dalla Automobile Association di Londra, associazione potente per mezzi e per soci, è già in una fase di studio avanzato ed in parte anche d'attuazione, tantochè nel settembre prossimo a Budapest verrà tenuta a questo scopo una Conferenza con la partecipazione dei Governi interessati dell'Europa Centrale, dei Balcani e della Turchia. La sua realizzazione però non può apparire prossima nemmeno per questo primo tratto, perchè se tale strada può oggi considerarsi compiuta fino all'Ungheria, in Jugoslavia, e a sud di Belgrado ed attraverso la Bulgaria e la Tracia turca non esiste che una pessima strada a fondo naturale, ove la circolazione è ben difficile e talvolta impossibile nella stagione delle piogge ed in inverno per le copiose nevicate. Al di là poi del Bosforo, in Anatolia, fino alla Siria, non vi è che una cattiva pista senza ponti sui corsi d'acqua e questo stato di cose pare destinato a durare ancora per molti anni anche perchè si tratta di Stati con limitate disponibilità finanziarie.

Per queste considerazioni vi è invece chi patrocina un itinerario Londra, Francia, Penisola Iberica, Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto di 7818 chilometri; oppure quello Londra, Francia, Svizzera, Italia, Libia, Egitto di 4985 chilometri. Questo secondo itinerario sostenuto e patrocinato dal Touring Club Italiano, avrebbe il percorso chilometricamente più breve ed è da ritenere che con ottimi servizi celeri di navigazione dalla Sicilia e con la possibilità di attracco alla banchina dei nostri piroscafi in Libia, il movimento automobilistico non potrà mancare a favore di esso, anche perchè offre un profilo altimetrico meno accidentato, (e lo sarà ancora meno se si effettuerà il traforo

del Monte Bianco di cui si è parlato in questi giorni e favorevolmente alla Camera francese) attraversa un minore numero di Stati, ovunque si trovano con facilità alberghi e rifornimenti e si svolge infine in regioni di grande interesse turistico. Ma tanto l'uno che l'altro di tali itinerari presuppongono però, come ben si comprende, l'esistenza della litoranea Nord-Africana ed è appunto per questo che dobbiamo plaudire alla decisione presa dal Duce di completare questa strada, che porterà nel Mediterraneo nuove correnti turistiche, e sta a dimostrare come l'Italia sia sempre pronta a collaborare per il compimento di opere di civiltà.

Avrei con ciò, onorevoli Camerati, finito se non sentissi di rivolgere una raccomandazione al Governo, sempre in materia di circolazione automobilistica coloniale.

Come è noto la circolazione automobilistica internazionale è regolata dalla Convenzione di Parigi del 24 aprile 1926, firmata da 70 Stati e alla quale hanno aderito l'Italia e le nostre Colonie. In virtù di questa convenzione, l'automobilista che va all'estero, oltre ai documenti doganali, deve provvedersi, agli effetti della circolazione, di due documenti internazionali e cioè del certificato internazionale di condurre e di quello di circolazione della macchina. Ora questi documenti si sono ravvisati pressochè inutili, perchè non sono che la copia dei certificati nazionali e quindi gli Stati, per agevolare il turismo e per evitare noie e spese agli automobilisti, tendono generalmente a riconoscere i documenti dei rispettivi Paesi. Noi fummo i primi a far ciò con la Convenzione Italo-Svizzera del 19 dicembre 1930 la quale, ispirandosi a concetti di larga liberalità, ha stabilito di sopprimere fra i due Paesi i certificati internazionali di circolazione, riconoscendo la Svizzera i nostri certificati nazionali e noi, per reciprocità, i suoi. Poi vennero i Paesi scandinavi i quali, mediante un accordo, fecero altrettanto fra loro, e lo scorso anno la Germania, senza nemmeno chiedere la reciprocità, proclamò che gli automobilisti stranieri possono entrare liberamente nel territorio del Reich con i rispettivi certificati nazionali, purchè accompagnati da traduzione. Ed infine il mese scorso la Francia tolse anch'essa l'obbligatorietà della carta rosa e della carta grigia, come chiamano in quel Paese i due documenti di circolazione internazionale. Ora avviene che l'automobilista italiano può andare in tutti questi Paesi coi soli nostri documenti nazionali, mentre per andare in Libia deve provvedersi dei certificati internazionali.

Io quindi pregherei di voler porre rimedio a questo inconveniente, tanto più che il nostro Codice della strada all'articolo 130 stabilisce che si debba venire al reciproco riconoscimento nel Regno e nelle Colonie dei rispettivi documenti di circolazione dei veicoli a trazione meccanica.

Ma io chiederei al Governo di andare più oltre, e cioè di sopprimere questi documenti internazionali non solo per le nostre Colonie, ma per tutti gli stranieri che vengono in Italia. Ciò facendo non si farà che continuare in quello spirito di liberalità al quale si informa la nostra legislazione fascista in materia, e ne dà oggi una nuova prova col chiedere in questa seduta l'approvazione di un decreto-legge col quale viene soppresso fra l'Italia e la Svizzera il carnet fiscale internazionale automobilistico, come giorni fa, nell'ultimo Consiglio dei Ministri, per attirare sempre più il turismo automobilistico verso l'Italia, venne deliberata la riduzione, per gli stranieri, della tassa sul carburante. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Baragiola. Ne ha facoltà.

BARAGIOLA. Onorevoli Camerati. Ritengo che non sia inopportuno di aggiungere qualche parola a quanto ha detto il camerata Bonardi testè. Egli ha illustrato la nuova arteria in progetto e la cui costruzione verrà attuata prossimamente in Libia, principalmente sotto il suo aspetto di importanza e di interesse turistico, ciò che è indubbiamente cospicuo. Tale grande arteria costituirà di fatto uno degli elementi più importanti, siccome venne illustrato in sede di discussione del bilancio delle Colonie da altri Camerati, di quello sviluppo turistico che l'azione del Governatore della Libia sta attualmente potenziando nell'interesse della nostra Colonia. Ritengo che sia utile anche richiamare l'attenzione sull'importanza che la nuova grande via di comunicazione ha per altri aspetti.

Noi ci rivolgiamo alle nostre Colonie con interesse, spesso per riconoscere e ammirare i monumenti e le traccie gloriose e splendide dei tempi antichi, ma non solo per gioia estetica, bensì anche per chiedere ai segni della civiltà antica, direttive e suggerimenti per l'azione presente.

I segni di Roma e della Grecia, che creano nella Libia opere e costruzioni che sfidano i secoli, indicano a noi la via da tenere verso lo sviluppo dei territori di nostro dominio. Così la nuova opera oltre che a specialità turistiche, mira a realizzare notevoli scopi di carattere economico, sociale, ammi-

nistrativo e avrà anche un valore di carattere militare importante.

Il pregio economico scaturisce dalla possibilità di sviluppare in più vaste regioni l'economia agricola, commerciale e peschereccia, di cui la Colonia offre interessanti risorse e possibilità. Congiungendo, per mezzo di questa strada, i porti di Tripoli e di Bengasi, come i porti minori di Tobruk e Derna aumentano le possibilità di traffico, e tali impianti portuali allargano il raggio di loro influenza a zone di estensione molto più ampia. Si potenzia insomma l'efficacia e il rendimento economico di tali opere notevoli e meravigliose che l'Italia ha costruito sulla quarta sponda. Il valore sociale è evidente pure esso, in quanto tale strada faciliterà i contatti dei vari servizi di assistenza, collegando rapidamente e sicuramente la periferia ai centri dove i vari servizi hanno le loro basi e le loro più importanti organizzazioni.

I servizi amministrativi ne risentiranno analoghi benefici. Essi assai più e più economicamente potranno giungere facilmente anche ai punti più distanti ed esercitare con la maggiore efficacia l'azione organizzativa e disciplinatrice dell'attività coloniale. È uno strumento di grande valore dato al Governo della Colonia. L'interesse militare non è meno evidente, poichè il dislocamento di truppe e la sorveglianza delle coste restano enormemente facilitati dalla nuova arteria.

Il lavoro che si sta per compiere è veramente imponente, come appare dalle cifre: chilometri 792 di nuova strada, e sistemazione e bitumatura di quella già esistente e costruzione di case cantoniere e di tappa. La spesa impostata in bilancio è importante, ammonta a 103 milioni di lire.

A conclusione di questi pochi richiami credo di dover mettere in evidenza l'importanza dell'opera anche dal punto di vista politico. È una nuova affermazione delle direttive dell'Italia fascista nei rispetti delle Colonie e del Continente africano.

L'Italia costruisce, l'Italia porta lavoro, l'Italia investe del denaro nelle proprie colonie e prepara un avvento sempre più grandioso della civiltà italiana e latina in Africa.

La costruzione delle strade e delle vie di comunicazione appare oggi ognor più fondamentale per lo sviluppo coloniale africano: la strada rappresenta il più efficace mezzo di potenziamento delle risorse e l'elemento più potente per l'avvenire dei territori coloniali.

Questa grande arteria, che congiunge le parti estreme dell'Africa tra di loro, gioverà a sviluppare la costa mediterranea, dalla quale ci auguriamo — e questo è un augurio che non sarà smentito — abbiano in tempi non lontani a dipartirsi non soltanto delle strade lungo i paralleli, ma delle strade meridiane di lunga portata onde la Tripolitania abbia a riprendere la funzione di via di penetrazione per l'Africa centrale, dalla quale giungevano a Roma ricchezze e beni e attraverso la quale Roma portò lontano lo splendore che oggi rivive con l'Italia di Mussolini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del Fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del Fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale. (*Stampato* n. 650-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del Fondo di garanzia delle associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Pontinia in provincia di Littoria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Pontinia in provincia di Littoria. (*Stampato* n. 652-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo al Governo se consente che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Consente.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È costituito, in provincia di Littoria, un nuovo Comune, denominato « Pontinia », la cui circoscrizione comprende il territorio situato entro i seguenti confini:

Il margine settentrionale della migliara 47 dal fiume Sisto fino all'incontro con il canale Selcetta; la sponda sinistra di questo canale fino all'incidenza con l'attuale confine tra i Comuni di Priverno e di Sezze; il confine dei detti Comuni fino all'incontro con la strada comunale dei Gricilli; il margine settentrionale di questa strada fino al cavalcavia sopra la ferrovia Roma-Napoli; il limite meridionale di detta ferrovia fino all'incidenza della strada provinciale marittima; il margine occidentale di detta strada fino all'incontro con la strada vicinale di Procoio; il margine nord della strada stessa ed il suo prolungamento fino all'incidenza con l'attuale confine fra i Comuni di Priverno e di Sonnino; la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza del pro-

lungamento del margine meridionale della migliara 55; questa linea ed il margine meridionale della migliara 55 fino all'incontro con l'attuale confine tra i comuni di Sabaudia e di Terracina; il confine del Comune di Sabaudia fino all'incontro con la migliara 47.

(È approvato).

ART. 2.

Con decreto del Capo del Governo, Ministro dell'interno, sarà determinato il perimetro del capoluogo del Comune di Pontinia.

Le aree comprese in tale perimetro, salvo quelle che col decreto anzidetto saranno riservate all'Opera Nazionale Combattenti, passeranno in proprietà al Comune all'atto della costituzione del Comune medesimo.

Il Comune di Pontinia sarà tenuto a corrispondere all'Opera Nazionale Combattenti, all'atto della vendita, una indennità fissa di lire 10,000 (lire diecimila) per ettaro, oltre alla metà della differenza che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra lire 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.

Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprietà al Comune di Pontinia. Qualora sulle aree passate in proprietà del Comune di Pontinia, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovrà preventivamente versare all'Opera Nazionale Combattenti l'indennità fissa in ragione di lire 1 al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni medesime e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.

Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sarà determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Pontinia dovrà pure corrispondere la differenza di cui al 3° comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 3.

Al Comune di Pontinia sono estese le disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574.

(È approvato).

ART. 4.

Non si farà luogo a riparti patrimoniali e conguagli di attività e passività tra il Comune di Pontinia e quelli di Priverno, Sezze e Terracina.

(È approvato).

ART. 5.

È delegata al Governo del Re la facoltà di emanare norme integrative ed esecutive della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova. (*Stampato* n. 653-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Tutto il territorio del Monte di Portofino compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge (1) è sottoposto a speciali vincoli allo scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e storico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinché esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio.

(È approvato).

ART. 2.

Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo precedente, sono vietati:

- a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali;
- b) la raccolta delle specie vegetali più rare che saranno indicate nel regolamento;

(1) V. in fine di questa tornata.

c) le esecuzioni di tagli boschivi, anche parziali, non espressamente autorizzate;

d) le costruzioni edilizie di qualsiasi genere non singolarmente ed espressamente autorizzate;

e) l'esercizio del pascolo, non autorizzato;

f) la caccia con qualsiasi mezzo esercitata;

g) l'apertura di cave di pietra, non espressamente autorizzata;

h) i movimenti di terreno, i dissodamenti, gli scavi non espressamente autorizzati;

i) la riduzione a coltura dei terreni boschivi, non espressamente autorizzata ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Nulla è innovato, per quanto riguarda l'uso e la polizia del demanio pubblico marittimo, alle norme del Codice e del Regolamento per la Marina mercantile.

(È approvato).

ART. 3.

Per i divieti fatti ai proprietari di terreni di cui alle lettere c), e), g), del precedente articolo 2° verrà corrisposto un adeguato compenso, quando sia dimostrato il danno effettivo risentito dai proprietari stessi, tenuto per conto dei benefici ad essi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Tale compenso sarà determinato d'accordo tra gli interessati e la Commissione amministrativa dell'Ente e, in mancanza, da un Collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Pretore del luogo.

(È approvato).

ART. 4.

Tutte le acque sorgive nascenti nel Monte di Portofino che si riconoscono necessarie alla conservazione della flora e della fauna non potranno essere captate e condotte fuori del territorio del Monte o comunque erogate in zone basse rispetto alla loro sorgente, così da portare pregiudizio alla vegetazione della zona alta del Monte.

Per evitare il prosciugamento del territorio del Monte di Portofino, gli acquedotti ora esistenti, compresi quelli dei comuni di Camogli e S. Margherita, non potranno aumentare con le derivazioni dal territorio del Monte di Portofino, la dotazione idrica di cui attualmente godono.

Qualsiasi lavoro da eseguirsi sia da Enti, sia da privati, riferentesi alla ricerca, alla cattura, alla derivazione, alla manutenzione dei manufatti e delle condutture, ed alla utilizza-

zione delle acque sorgenti nel territorio del Monte di Portofino non potrà essere intrapreso se non si sarà preventivamente ottenuta l'autorizzazione dell'Ente autonomo, costituito ai sensi del successivo articolo 6.

Contro la negata autorizzazione è ammesso ricorso, nei dieci giorni dalla avvenuta comunicazione, al Prefetto della provincia di Genova.

(È approvato).

ART. 5.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle acque di cui al Testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, contenente le disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, per le quali rimangono ferme le disposizioni stesse, salvo che l'Amministrazione dei lavori pubblici sentirà il parere dell'Ente autonomo prima di decidere sulle domande di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche o sotterranee.

(È approvato).

ART. 6.

È istituito un Ente autonomo denominato: *Ente autonomo del Monte di Portofino*.

Tale Ente, avente sede in Genova presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, è retto da una Commissione amministrativa, nominata con decreto Reale.

La composizione della Commissione e le norme per il suo funzionamento saranno stabilite nel regolamento. Con lo stesso regolamento sarà determinata la composizione di un Comitato direttivo quale organo esecutivo della gestione.

(È approvato).

ART. 7.

L'Ente ha personalità giuridica ed il Presidente lo rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni della Commissione amministrativa e del Comitato direttivo saranno rese esecutorie con le norme di cui al Testo unico legge comunale e provinciale n. 383 in data 3 marzo 1934.

(È approvato).

ART. 8.

La sorveglianza del Monte di Portofino è affidata agli agenti della forza pubblica.

(È approvato).

ART. 9.

Agli effetti della presente legge, l'Ente autonomo del Monte di Portofino, è autorizzato ad acquistare e anche in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Monte, in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente.

Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni, saranno osservate le norme di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Per la gestione temporanea dei terreni, di cui al primo comma del presente articolo, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

Alle spese occorrenti per l'Ente autonomo del Monte di Portofino, sarà provveduto:

a) con contributi fissi della provincia, dei comuni facenti parte della Commissione amministrativa, del Consiglio provinciale della economia e di altri eventuali Enti nella somma complessiva minima annua di lire 100,000;

b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di rifugio e simili;

d) con ogni altro contributo dato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati.

(È approvato).

ART. 11.

Per le infrazioni ai divieti, di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applica la pena della ammenda nella misura seguente:

a) per la raccolta di specie vegetali rare da lire 25 a lire 100 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e per le abusive costruzioni da lire 200 a lire 1000.

Quando si tratta di costruzioni è inoltre obbligatoria la distruzione della costruzione e la remissione in pristino;

c) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi da lire 20 a lire 100 per ogni pianta abbattuta o danneggiata;

d) per l'esercizio abusivo di pascolo da lire 20 a lire 50 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; da lire 50 a lire 100 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra, introdotti nel territorio dell'Ente;

e) per la caccia abusiva da lire 100 a lire 1000;

f) per fatti che danneggino il regime idrico del Monte di Portofino da lire 100 a lire 1000 oltre la remissione in pristino, ferme restando le maggiori sanzioni di cui al Testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

(È approvato).

ART. 12.

Per le contravvenzioni previste nella presente legge il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda è presentata nel termine di quindici giorni, a decorrere dalla notificazione del verbale di constatazione della contravvenzione al Presidente dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, il quale, con provvedimento discrezionale, determina, entro i limiti minimo e massimo della ammenda stabiliti dalla legge, la somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione e fissa il termine, a decorrere dalla notificazione del provvedimento stesso, entro il quale dev'essere eseguito il pagamento.

Qualora il contravventore non abbia fatto domanda di oblazione nel termine prescritto ovvero non abbia eseguito il pagamento della somma a titolo di oblazione nel termine assegnatogli, il verbale è trasmesso all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

(È approvato).

ART. 13.

Il Comitato direttivo potrà assegnare premi, anche in denaro, agli agenti scopritori di fatti contravvenzionali che a suo insindacabile criterio ne appaiono meritevoli per zelo e diligenza.

(È approvato).

ART. 14.

L'Ente inizierà il suo funzionamento quando i contributi di cui all'articolo 10 a) saranno stati debitamente deliberati ed approvati nei modi di legge.

(È approvato).

ART. 15.

Col regolamento di esecuzione saranno stabilite le norme per l'Amministrazione dello Ente, per il trattamento economico del personale dipendente, per il regime stradale principale ed accessorio interessante la zona del

Monte di Portofino, per le concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 2, per la procedura da seguire, nei casi indicati al precedente articolo 9, per la sorveglianza e custodia del Monte di Portofino, per la gestione temporanea dell'Ente, in caso di scioglimento della Commissione amministrativa, e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ». (*Stampato* n. 655-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

La « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita colla donazione di lire 2,000,000 fatta dal Cav. di Gr. Croce Hermann Gustavo ed eretta in ente morale col Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, è trasformata, a datare dal 1° luglio 1935, in fondazione perpetua col capitale di lire 600,000, rimanenza, a quella data, della detta donazione.

(È approvato).

ART. 2.

È approvato il nuovo statuto organico della Fondazione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura dello schema di statuto organico della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

SCHEMA DI STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE TENENTE PILOTA AVIATORE GUSTAVO ENRICO HERMANN » A FAVORE DEGLI UFFICIALI GENERALI DEL REGIO ESERCITO IN CONGEDO.

ART. 1.

La « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », eretta in ente morale in virtù del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, è trasformata, a datare dal 1° luglio 1935, in Fondazione perpetua col capitale di lire 600,000, rimanenza, a quella data, della somma di lire due milioni donata dal Cav. di Gr. Croce Gustavo Hermann in memoria del proprio figlio tenente pilota aviatore Gustavo Enrico, decorato della medaglia di argento al valor militare con la seguente motivazione: « pilota d'aeroplano di non comune perizia e di singolare ardimento, prese parte a numerose operazioni aviatorie di guerra, riportando brillanti successi. La sua carriera, ricca di lusinghiere promesse, venne spezzata dalla morte che incontrò, cadendo da grande altezza, nell'adempimento del suo dovere ». Carso Tolmino-Lubiana-Aleis, settembre 1915-maggio 1916.

ART. 2.

Scopo della fondazione è quello di elargire premi di benemerita agli ufficiali generali del Regio esercito non più in attività di servizio e che versino in non buono stato economico, ovvero alle loro famiglie in occasione della morte del generale, capo di famiglia.

Saranno tenuti presenti per la concessione, quali elementi di valutazione a titolo preferenziale: le condizioni economiche dei premiandi e l'aver essi partecipato alla grande guerra 1915-1918, o alla guerra italo-turca, o ad altra campagna di guerra, comprese quelle coloniali.

A parità di condizioni economiche disugiate sarà data la preferenza, nella concessione dei premi in parola, agli ufficiali generali non più in attività di servizio, che coprivano tale grado alla data del 4 novembre 1918.

ART. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di lire 600,000 di cui al precedente articolo 1. Detta somma sarà investita in

titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, di valore nominale corrispondente, da tramutarsi in certificato nominativo intestato alla « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ». Il certificato deve essere depositato nella cassa del Comando del Corpo d'Armata di Milano.

ART. 4.

La legale rappresentanza e l'amministrazione dell'ente sono affidate ad una Commissione, nominata dal Ministero della guerra e composta: dal comandante del Corpo d'Armata di Milano, presidente, da un ufficiale generale in congedo col grado di comandante di Corpo d'Armata o di divisione, residente a Milano, designato dal Ministero della guerra, dal comandante della divisione « Legnano » e da un ufficiale superiore, segretario, senza voto, designato dal comandante del Corpo d'Armata di Milano.

ART. 5.

La rendita proveniente dal capitale nominale di cui al precedente articolo 3 sarà annualmente impiegata dalla predetta Commissione per l'assegnazione dei premi di benemerenzza, di cui all'articolo 2, agli ufficiali generali o alle loro famiglie.

Le domande degli interessati, in carta libera, devono essere dirette alla Presidenza della Commissione presso il comando del Corpo d'Armata di Milano, per il tramite dei comandi territoriali di Corpo d'Armata i quali, previa necessari accertamenti, esprimeranno il loro parere sulle condizioni economiche dei richiedenti.

La Commissione ha facoltà di assumere dirette informazioni, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, prima di prendere la sua deliberazione.

In ciascun anno allo stesso generale non può essere concessa, cumulativamente, somma maggiore di lire tre mila.

ART. 6.

Le somme non assegnate entro l'anno passeranno in aumento alle disponibilità dell'anno successivo.

ART. 7.

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione, a mezzo del Comando del Corpo d'Armata di Milano, dovrà rendere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria della fondazione stessa, relativa allo anno precedente.

ART. 8.

Ogni anno, per cura del Comando del presidio di Udine, in rappresentanza del Ministero della guerra, nel giorno 15 maggio, anniversario della morte dell'eroico aviatore, sarà deposta una corona di fiori sulla di lui tomba nel cimitero di Aleis, come perenne espressione della gratitudine dell'Esercito.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 2 la cui approvazione implica anche quella dello schema di statuto organico del quale è stata data testè lettura.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'amministrazione del Registro Italiano, Navale ed Aeronautico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio di amministrazione del Registro Italiano Navale ed Aeronautico. (*Stampato* n. 656-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli: MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 240 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'articolo 11 del Regio decreto-legge « 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella « legge 16 febbraio 1928, n. 337 è abrogato e « sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce a Roma almeno due volte all'anno.

« Sono membri di diritto del Consiglio di « Amministrazione:

« il presidente del Comitato direttivo « che ne è pure il presidente;

« il presidente o un vice-presidente del « Consiglio Superiore della marina mercan- « tile;

« il direttore generale della marina mer- « cantile;

« il direttore generale dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili;
 « il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;
 « il capo dell'Ufficio marina mercantile del Ministero delle colonie;

« il consulente tecnico del Comitato direttivo;

« il consulente economico del Comitato direttivo;

« il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti marittimi e ausiliarie;

« il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei;

« il direttore generale della Unione italiana di riassicurazione.

« I presidenti delle federazioni predette possono delegare, se impediti a prendere parte ai lavori del Consiglio di amministrazione, un loro rappresentante.

« Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un quadriennio, con facoltà di riconferma:

« a) un esperto in materia di navigazione marittima e un esperto in materia di costruzioni navali, nominati dal Ministro per le comunicazioni;

b) un esperto in materia di navigazione aerea e un esperto in materia di costruzioni aeronautiche, nominati dal Ministro per l'aeronautica;

« c) i seguenti rappresentanti di organizzazioni sindacali:

« due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie: uno per il naviglio da passeggeri e l'altro per il naviglio da carico;

« tre membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali: uno per l'industria delle costruzioni navali, uno per la industria delle costruzioni aeronautiche, uno per l'industria siderurgica;

« due membri designati dalla Confederazione fascista delle Aziende del Credito e dell'assicurazione: uno per le aziende di assicurazioni marittime, uno per le aziende di assicurazioni aeronautiche;

« un membro designato dal Sindacato nazionale fascista ingegneri;

« un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza della gente del mare e dell'aria;

« un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti.

« Se gli esperti di cui ai paragrafi a) e b) sono funzionari dello Stato, i Ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica provvederanno di concerto con i Ministri dai quali i detti funzionari dipendono.

« Verificandosi nel corso del quadriennio vacanze di consiglieri, di cui ai paragrafi a), b) e c), verrà provveduto alla loro sostituzione; i surroganti rimarranno in carica il tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i surrogati e potranno essere riconfermati ».

(È approvato).

ART. 2.

La rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del Registro Italiano navale ed aeronautico, delle organizzazioni sindacali, di cui al paragrafo c) dell'articolo precedente, potrà essere modificata, quando ne risulti l'opportunità, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 3.

Le persone che verranno a far parte del Consiglio di Amministrazione del Registro Italiano navale ed aeronautico, in applicazione del presente decreto, resteranno in carica fino al 1° novembre 1937 e potranno essere riconfermate.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e con lo stesso giorno cesseranno dalla carica gli attuali consiglieri non riconfermati in base alle disposizioni della legge stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Fissazione del nuovo termine entro il quale il Comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli Uffici finanziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fissazione del nuovo termine entro il quale il

Comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli Uffici finanziari (*Stampato* n. 659-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È approvato e reso esecutivo il contratto in data 24 settembre 1934 intervenuto tra lo Stato ed il comune di Genova, in virtù del quale, in modifica dell'articolo 5 della Convenzione in data 11 giugno 1927, è stato fissato al 30 aprile 1935 il termine entro il quale il comune dovrà compiere la costruzione del Palazzo per sede degli Uffici finanziari di Genova. In caso di ritardo il comune dovrà pagare una penale di lire 500 al giorno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e dei giovani iscritti ai Fasci Giovanili di Combattimento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e dei giovani iscritti ai Fasci Giovanili di Combattimento. (*Stampato* n. 661-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

ART. 1.

« La tassa di concessione governativa sulla licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza per porto di fucile per

uso di caccia, stabilita nella misura di lire 100 dall'articolo 24 del Regio decreto legge 5 marzo 1925, n. 258 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e dall'articolo 85 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina, e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, è ridotta a lire 70, per le licenze annuali che verranno rilasciate a favore degli iscritti alle sezioni delle associazioni provinciali dei cacciatori, dipendenti dalla Federazione Nazionale Fascista cacciatori italiani ed a lire 50 per quelle a favore dei giovani appartenenti ai Fasci giovanili di combattimento ».

A quest'articolo l'onorevole camerata Caradonna ha presentato il seguente emendamento: Alle parole: « dei giovani appartenenti ai Fasci giovanili di combattimento » sostituire le altre: « degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime ».

Il Governo accetta quest'emendamento?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CAO DI SAN MARCO, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'emendamento presentato dall'onorevole Caradonna è accettato dal Governo e dalla Commissione. Metto ai voti l'articolo 1° con l'emendamento proposto dall'onorevole Caradonna.

(È approvato).

Si da lettura degli altri articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Resta ferma l'applicazione della tassa di bollo di lire 5, e la sopratassa di lire 10, da devolversi, quest'ultima, a favore delle Commissioni venatorie provinciali, di cui, rispettivamente, all'articolo 105 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, modificata, per quanto riguarda la misura dal Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 941, ed all'articolo 86 del suindicato testo unico delle leggi per l'esercizio della caccia.

(È approvato).

ART. 3.

Per usufruire della riduzione delle tasse di cui all'articolo 1 gli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori devono

presentare alla competente autorità di pubblica sicurezza la relativa tessera di iscrizione ed i giovani fascisti la tessera di iscrizione ai Fasci giovanili di combattimento ovvero un certificato del segretario del Fascio, attestante che il richiedente è iscritto al Fascio stesso e che è in corso il rilascio della tessera relativa.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole camerata Caradonna ha presentato il seguente emendamento:

Alle parole: ed i giovani fascisti la tessera di iscrizione ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero un certificato, ecc., *fino alla fine dell'articolo, sostituire le altre:* ed i giovani la tessera di iscrizione alla rispettiva organizzazione, ovvero un certificato rilasciato dal dirigente dell'organizzazione medesima attestante che il richiedente vi è iscritto e che è in corso il rilascio della tessera relativa.

L'onorevole Ministro lo accetta?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CAO DI SAN MARCO, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 3 con l'emendamento proposto dall'onorevole Caradonna, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 4.

Con decreto Reale verranno istituiti appositi foglietti di carta bollata per la riscossione delle tasse di concessione governativa nelle misure stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà stabilita l'entrata in vigore della presente legge e saranno dettate le norme per la sua attuazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che in conseguenza degli emendamenti apportati agli articoli 1 e 3, testè approvati, dovrà essere modificata correlativamente anche l'intestazione del disegno di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno. (*Stampato* n. 662-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambi di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note)

italo-svizzero dell'8 aprile 1935 concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi (*Stampato* n. 664-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608, che ha dato esecuzione, con effetto dal 19 aprile 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma, mediante scambio di Note, l'8 aprile 1935, col quale è stato stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore fra essi della Convenzione internazionale del 30 marzo 1931 sul regime fiscale dei veicoli automobili esteri, la tassazione dei veicoli automobili di ciascuno dei due Paesi che circolano nell'altro continua ad essere regolata dall'Accordo italo-svizzero del 19 dicembre 1930 e che conseguentemente essi rinunciano ad introdurre nei reciproci rapporti il libretto (carnet) fiscale internazionale previsto dalla Convenzione anzidetta.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 609, che ha dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 609, che ha dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume. (*Stampato* n. 665-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge n. 609 del 6 maggio 1935-XIII, che ha dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa. (*Stampato* n. 667-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.
MARCUCCI *Segretario*, legge:

ART. 1.

È autorizzata la concessione al comune di Enna di un contributo da parte dello Stato di lire 500,000 per il completamento delle opere di provvista idrica e di fognatura della città.

Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze verranno stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-36.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il contenimento delle acque del bacino del Pergusa, in provincia di Enna, quali opere idrauliche di 2ª categoria.

Alla relativa spesa di lire 500,000 si farà fronte con le disponibilità esistenti sui fondi autorizzati con i Regi decreti-legge 28 settembre 1934, n. 1571 e 17 dicembre 1934, n. 2022.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali del Regio Esercito. (*Stampato* n. 635-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gangitano. Ne ha facoltà.

GANGITANO. Onorevoli Camerati. Non vi sfuggirà certamente l'importanza di questa legge di pura marca fascista: legge voluta dal Duce e con la quale si assicura agli ufficiali che hanno ben meritato della Patria un trattamento di posizione ausiliaria che migliora notevolmente la loro situazione economica; legge che, tenendo conto del passato di ogni ufficiale e specialmente di quello di guerra, è intonata allo spirito di tutte le provvidenze adottate dal Regime.

Ed è motivo di compiacimento per noi che la legge non benefici soltanto gli ufficiali in servizio permanente, ma tutti coloro che, ora in congedo, hanno partecipato alla grande guerra.

Consentitemi, in particolare, di segnalare l'importanza dell'emendamento proposto all'articolo 44 del disegno di legge dalla Commissione parlamentare, aggiungendo due parole soltanto a quanto l'onorevole relatore vi ha così efficacemente illustrato nella sua sobria e concisa relazione.

Gli ufficiali del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio per ferite di guerra non beneficiano mai di quelle posizioni di congedo provvisorio, di aspettativa per riduzione di quadri, di fuori organico, di disposizione, di ausiliaria, di cui godono, a seconda dei casi, gli ufficiali che lasciano

il servizio per altri motivi, ma sono collocati direttamente a riposo, ossia in una posizione nella quale sono generalmente posti direttamente gli ufficiali allontanati dal servizio per ragioni disciplinari.

Gli ufficiali invalidi di guerra sono privati sia dei benefici della posizione di attesa, sia di quelli della posizione di ausiliaria, che il disegno di legge che voi esaminate ha ora esteso anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti.

È vero che agli ufficiali dei quali mi interesso viene anche liquidata una pensione di guerra; ma questa non rappresenta che il compenso dato a tutti i cittadini per la minorazione fisica subita, ed in proporzione appunto di questa.

In conseguenza di quanto vi ho esposto si verifica l'assurdo che, a parità di grado e di anzianità, un ufficiale costretto a lasciare il servizio attivo per invalidità derivante da cause di guerra viene a percepire assegni di gran lunga inferiori a quelli corrisposti ad altro ufficiale che lasci, o sia costretto a lasciare, il servizio per altro motivo, per domanda o anche per demerito.

È anche per queste ragioni che l'onorevole Ministro proponente ha voluto negli ultimi due comma apportare un miglioramento del trattamento di quiescenza concesso agli ufficiali invalidi che lasciano il servizio; ed è anche per questi motivi che il relatore vi propone l'emendamento nel senso di perequare il trattamento degli ufficiali invalidi non riassunti con quello degli ufficiali che lasciano il servizio per altri motivi.

L'emendamento proposto è quindi consigliato, oltre che da ragioni di equità, anche dall'opportunità di eliminare per il futuro una prospettiva che può seriamente turbare l'animo dei giovani ufficiali oggi in servizio e forse menomare in essi l'entusiasmo per la carriera, lo zelo e l'attaccamento al dovere.

L'emendamento suggerito dal camerata Sacco completa le provvidenze del Governo a favore di una benemerita classe di ufficiali e mentre ne esaudisce le giuste aspirazioni non apporta sensibile aggravio all'Erario.

Sono quindi convinto, onorevoli Camerati, che ove il Governo, come ci auguriamo, accetti l'emendamento, voi facendolo vostro lo approverete all'unanimità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Maresca di Serracapriola. Ne ha facoltà.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli Camerati, la relazione al disegno di

legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito è talmente esauriente da rendere superfluo qualsiasi commento.

Ma poichè tra gli emendamenti proposti ve ne è uno importante e che potrà avere notevoli ripercussioni di ordine morale tra gli ufficiali, ritengo doveroso richiamare su di esso la vostra attenzione.

L'emendamento in parola, per il quale rivolgo il mio vivo plauso al relatore camerata Sacco, è quello proposto all'articolo 69 del disegno di legge sottoposto al vostro esame, circa la permanenza nella posizione di ausiliaria per gli ufficiali che cessano dal servizio, perchè colpiti dai limiti di età.

Infatti, secondo il testo presentato dall'onorevole Ministro proponente, la permanenza in ausiliaria è stata fissata definitivamente in sei anni. Tale norma rappresenta già un notevole vantaggio in confronto a quella stabilita dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, e dalle leggi sulle pensioni civili e militari, le quali stabiliscono un massimo (in pratica quasi mai raggiungibile) di otto anni, rimesso alla facoltà discrezionale del Ministero. Ma, ciò non ostante, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per ragioni di età, si trovano ancora in una posizione di inferiorità economica, ma soprattutto morale, in confronto di quelli che lo lasciano perchè non prescelti.

La legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito stabilisce infatti che gli ufficiali non prescelti al termine delle posizioni di « fuori organico » e « a disposizione » sono collocati in ausiliaria per un periodo fisso di otto anni: questi ufficiali, quindi, che non posseggono spiccatamente i requisiti per l'esercizio delle funzioni del grado superiore, vengono a beneficiare di un congruo trattamento economico per un periodo complessivo di dodici anni e cioè quattro anni nelle posizioni di fuori organico o a disposizione e otto in quella di ausiliaria; mentre, invece, quelli che devono cessare dal servizio non perchè inidonei, non perchè incapaci di ascendere ulteriormente nella carriera, ma solo perchè colpiti dall'inesorabile legge dell'età, rimangono nella posizione di ausiliaria soltanto sei anni.

Onorevoli Camerati! Lo stridente contrasto deve essere tolto. Ragioni di ordine morale consigliano, come vi propone la Commissione, di stabilire un periodo fisso di permanenza in ausiliaria eguale per tutti e cioè otto anni.

Naturalmente, se viene approvato l'emendamento proposto, penso occorra anche com-

pletare il comma dell'articolo 69 riguardante i generali e l'articolo 126 che riguarda i colonnelli, portando tale limite per i generali ed i colonnelli a dieci anni, in armonia con la legge 8 gennaio 1931, n. 29, articoli 1 e 2, che dispone che i colonnelli e i generali collocati in ausiliaria rimangono due anni di più del limite normale in tale posizione.

Occorre anche completare il quarto comma dell'articolo 69 della legge in discussione, nel senso che la disposizione in esso contenuta, secondo la quale gli ufficiali che sono collocati in ausiliaria a domanda vi rimangono solo sei anni, non si applica ai generali ed ai colonnelli, di cui alla già citata legge 8 gennaio 1931, n. 29.

Mi auguro, onorevoli Camerati, che per le ragioni morali e di equità dianzi esposte l'emendamento proposto dalla Commissione possa essere accettato.

Infine mi sembra doveroso far rilevare come sia stata meglio ordinata la parte disciplinare (articoli 85 a 116) e la grande importanza della disposizione sancita dall'articolo 101.

Già nella relazione ministeriale era stata chiarita la portata di queste disposizioni, che comprendono:

l'abolizione, per i consigli di disciplina, delle liste che furono in passato causa di inconvenienti non lievi, e la creazione di un consiglio di disciplina unico annuale per ogni Comando di Corpo di Armata;

la soppressione della facoltà del Ministro di rinnovare i consigli di disciplina, facoltà che nella pratica applicazione non aveva corrisposto agli scopi per i quali era stata introdotta e si era altresì appalesata come strumento di possibile arbitrio;

la concessione infine al Ministro della facoltà soltanto di mitigare il verdetto e di disporre per l'ufficiale la dispensa dal servizio anzichè la rimozione dal grado, senza che sia necessaria la relativa procedura.

Opportune, come rileva anche l'onorevole camerata Sacco nella sua relazione, sono queste disposizioni, che comprovano ancora una volta la profonda umanità da cui sono caratterizzate questa ed altre provvidenze volute ed attuate dalla nuova amministrazione della guerra.

Con questi chiarimenti, onorevoli Camerati, confido vorrete sottolineare con la vostra più fervida approvazione, con gli emendamenti proposti dalla Commissione, questo disegno di legge, destinato ad incrementare sempre di più l'efficienza già così rilevante dei nostri

quadri, capaci di stringere in un blocco tutte le forze che potranno essere chiamate alle armi in caso di mobilitazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli articoli.

L'onorevole relatore desidera parlare?

SACCO, *Relatore*. Dopo le esaurienti dichiarazioni degli onorevoli camerati Gangitano e Maresca, nulla ho da aggiungere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Dichiaro che il Governo accetta gli emendamenti proposti dalla Commissione, e ringrazio l'onorevole relatore e gli onorevoli Gangitano e Maresca dell'appoggio dato al disegno di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal legittimo conferimento del grado.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli ufficiali si distinguono in:

- 1°) ufficiali in servizio permanente;
- 2°) ufficiali in congedo;
- 3°) ufficiali in congedo assoluto.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

- a) il servizio effettivo, in cui l'ufficiale è provvisto d'impiego;
- b) l'«a disposizione», in cui l'ufficiale è impiegato in incarichi varii;
- c) la disponibilità, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;
- d) l'aspettativa, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;

e) la sospensione dall'impiego, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;

f) il «fuori organico», in cui l'ufficiale è sprovvisto d'impiego.

(*È approvato*).

ART. 4.

Gli ufficiali in congedo si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) complemento;
- b) ausiliaria;
- c) congedo provvisorio;
- d) riserva.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli ufficiali in congedo assoluto non sono suddivisi in categorie.

(*È approvato*).

TITOLO II.

DEL GRADO

CAPO I.

NOMINA AD UFFICIALE E CONFERIMENTO DEL GRADO.

ART. 6.

Per la nomina ad ufficiale occorre:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle apposite disposizioni;
- c) essere in possesso dei requisiti fisici, morali e di cultura prescritti dalle disposizioni speciali.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

(*È approvato*).

CAPO II.

DELL'ANZIANITÀ DI GRADO.

SEZIONE 1ª. — Disposizioni generali.

ART. 7.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta s'intende il tempo passato dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o deduzioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa s'intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo di uguale anzianità assoluta.

(È approvato).

SEZIONE 2^a. — *Computo dell'anzianità.*

ART. 8.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(È approvato).

ART. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

(È approvato).

ART. 10.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria ottenuto all'uscita dal corso di reclutamento, o nei concorsi.

(È approvato).

ART. 11.

Tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, è determinato dall'età, fermo restando peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.

A parità di età, si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrasse parità anche nella anzianità assoluta di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo come ufficiale in servizio permanente.

(È approvato).

ART. 12.

L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianità, un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:

1°) detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2°) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un mese;

3°) collocato in disponibilità;

4°) sospeso dall'impiego;

5°) in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

Agli ufficiali a « disposizione », per la perdita di anzianità, si applica la norma di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

ART. 13.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale « fuori organico » o delle categorie in congedo, sospeso dal grado, viene ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.

(È approvato).

ART. 14.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi, subirà, all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.

(È approvato).

ART. 15.

Nessuna rettifica di anzianità, per mancata promozione o per errata assegnazione di posto, nel ruolo, può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.

(È approvato).

CAPO III.

RUOLI DI ANZIANITÀ.

ART. 16.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in distinti ruoli, oltre che per armi, corpi e specialità, anche per posizioni, categorie e gradi, secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

(È approvato).

ART. 17.

Per gli ufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi sono effettuati con decreto Reale.

(È approvato).

TITOLO III.

DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

DELL'IMPIEGO.

SEZIONE 1ª. — *Disposizioni generali.*

ART. 18.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

L'impiego non può cessare, nè essere tolto o sospeso, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficiale in servizio permanente ad eccezione di quello « fuori organico » non destinato alle organizzazioni giovanili fasciste, non può esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, nè l'ufficio di podestà, nè le cariche di preside, di vice-preside e di rettore di provincia, nè quella di prefetto del Regno.

(È approvato).

SEZIONE 2ª. — *Del servizio effettivo.*

ART. 19.

L'ufficiale in servizio effettivo è quello che, essendo idoneo a servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alla legge di ordinamento od a speciali disposizioni.

(È approvato).

SEZIONE 3ª. — *Dell'« a disposizione ».*

ART. 20.

La posizione di « a disposizione » è quella dell'ufficiale che cessa definitivamente, a domanda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute

nella legge di avanzamento o nella presente legge ed è iscritto in appositi ruoli.

L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione » è considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed è impiegato per incarichi vari.

L'ufficiale che in applicazione della legge sull'avanzamento debba essere collocato « a disposizione » d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso, però, spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.

Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione ».

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.

(È approvato).

ART. 21.

L'ufficiale « a disposizione » può essere collocato, a domanda, in ausiliaria.

Può pure essere collocato in aspettativa con gli assegni inerenti a tale posizione; il periodo di tempo trascorso in aspettativa deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

(È approvato).

SEZIONE 4ª. — *Del « fuori organico ».*

ART. 22.

La posizione di « fuori organico » è quella dell'ufficiale (tenente colonnello e gradi inferiori) che cessa definitivamente, a domanda o di autorità, dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed è iscritto in appositi ruoli. Detto ufficiale rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestiva in servizio permanente effettivo, all'atto del collocamento fuori organico.

L'ufficiale « fuori organico » può essere destinato dal ministro, in seguito a domanda, alle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso egli ha diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale, di concerto con il ministro delle finanze, ed è considerato a tutti gli effetti in servizio, continuando però a percepire gli assegni e le indennità, nella misura ridotta, come dall'articolo 144.

All'ufficiale « fuori organico » può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme di cui all'articolo 62.

L'ufficiale che in applicazione della legge d'avanzamento debba essere collocato « fuori organico » d'autorità od a domanda, vi è collocato anche se trovasi in aspettativa.

In tal caso cessa dall'aspettativa; ma se è in aspettativa per motivi di salute, gli spettano — fino a che non sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio — solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione, che però non potranno essere superiori a quelli della posizione di « fuori organico ». Qualora al termine del periodo massimo in cui avrebbe potuto rimanere in aspettativa, sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, cessa di essere « fuori organico ».

In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.

All'ufficiale « fuori organico » sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1º giugno 1933 n. 592 convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(È approvato).

ART. 23.

L'ufficiale « fuori organico » può essere, a domanda, collocato in ausiliaria.

(È approvato).

SEZIONE 5ª. — Della disponibilità.

ART. 24.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale generale o del colonnello, esonerato temporaneamente, di autorità, dal servizio effettivo.

(È approvato).

ART. 25.

La disponibilità non può avere durata minore di mesi due, nè maggiore di mesi dodici ed è applicata, previa inchiesta for-

male, e senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina, con decreto Reale che ne fissa la durata. Per i generali, l'applicazione è subordinata alla deliberazione del consiglio dei ministri.

(È approvato).

SEZIONE 6ª — Dell'aspettativa.

ART. 26.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una della seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) prigionia di guerra;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi privati.

È disposta a domanda, o di autorità, per le cause a), c), d); di diritto per la causa b); soltanto a domanda per la causa e).

Le cause indicate alle lettere c) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento.

Nel caso di cui alla lettera e), la durata dell'aspettativa non può essere inferiore a quattro mesi; trascorsi i quali l'ufficiale può far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del ministro.

Nella posizione di aspettativa può trovarsi anche l'ufficiale « a disposizione » nei casi di cui agli articoli 20 e 21.

(È approvato).

ART. 27.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali iscritti sul quadro d'avanzamento non possono esservi collocati che a domanda.

(È approvato).

ART. 28.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un

turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(È approvato).

ART. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.

(È approvato).

ART. 30.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè, complessivamente, non si ecceda il limite di tre anni, salvo il caso previsto dall'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 31.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto di collocamento.

(È approvato).

ART. 32.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

L'ufficiale a disposizione allo scadere dell'aspettativa ritorna nella posizione di « a disposizione », ferma l'osservanza della norma del secondo comma dell'articolo 21.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dalla legge.

Se allo scadere di detto periodo l'ufficiale è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 44.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato anche prima dello scadere del periodo di aspettativa.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, allo scadere

del periodo di aspettativa di cui fruisce ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa, deve essere immediatamente preso in esame per l'avanzamento, anche se continua a rimanere nella posizione di aspettativa, nel qual caso nel giudizio di avanzamento si deve fare completa astrazione dalla infermità che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

Se dichiarato non prescelto segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934 n. 899 prescrive che l'ufficiale debba essere classificato, si addivene alla classifica. L'ufficiale che continua a rimanere in aspettativa, è classificato senza addivenire alla valutazione delle qualità fisiche e riducendo il punto totale di classifica del punto massimo relativo a dette qualità.

L'ufficiale che non riporti nella classifica i punti parziali o totale, quest'ultimo ridotto, se del caso, come sopra, è dichiarato non prescelto e segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.

Nei gradi per i quali il giudizio d'avanzamento deve essere preceduto da esperimenti od esami, l'ufficiale è sottoposto agli esperimenti od agli esami che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo in servizio dall'aspettativa, dopo di che viene giudicato per l'avanzamento; ma nella promozione non gli può essere conferita anzianità anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio.

L'ufficiale in aspettativa dichiarato prescelto segue la sorte dei pari grado prescelti in servizio permanente effettivo ma non può essere promosso se prima non sia stato riconosciuto idoneo e richiamato in servizio effettivo; per l'anzianità da attribuirgli si seguono le norme del comma precedente.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante l'aspettativa stessa, consegue — all'atto della promozione — l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

(È approvato).

ART. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altri gravi eventi, l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato immediatamente in servizio, anche

se idoneo soltanto ad impieghi limitati o condizionati.

(È approvato).

ART. 34.

L'ufficiale, che in uno o più periodi anche non consecutivi abbia fruito del massimo dell'aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio.

(È approvato).

ART. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono disposti con decreto ministeriale.

(È approvato).

SEZIONE 7ª. — *Della sospensione dall'impiego.*

ART. 36.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

- a) precauzionale;
- b) disciplinare;
- c) penale;

e può essere applicata, oltre che agli ufficiali in servizio permanente effettivo, anche a quelli « a disposizione », in disponibilità ed in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Per l'ufficiale « a disposizione » il periodo di tempo trascorso in sospensione dall'impiego deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

(È approvato).

ART. 37.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare e la natura di essi lo consigli, egli può essere senza altro collocato in istato di sospensione precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino a che, cioè, siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale consiglio di disciplina.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito, emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

(È approvato).

ART. 38.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta, previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.

(È approvato).

ART. 39.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 82 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dallo impiego per la durata della pena, salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.

(È approvato).

ART. 40.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale il quale deve contenere la

indicazione dei motivi che l'hanno determinata, e nel caso di cui all'articolo 38, anche la durata.

(*È approvato*).

CAPO II.

CESSAZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE.

SEZIONE 1ª. — Disposizioni generali.

ART. 41.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;
- d) domanda;
- e) applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- f) compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » e « fuori organico »;
- g) perdita del grado.

(*È approvato*).

ART. 42.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere collocato a riposo, in ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma, o dispensato dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale fu raggiunto dal limite di età, ovvero avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli del servizio permanente ai sensi della presente legge.

(*È approvato*).

SEZIONE 2ª. — Cessazione dal servizio permanente per età.

ART. 43.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio perma-

nente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

Ai marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di età.

(*È approvato*).

SEZIONE 3ª. — Cessazione dal servizio permanente per infermità.

ART. 44.

L'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, o che non abbia riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa, viene collocato a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio in guerra, liquida in ogni caso la pensione privilegiata, o l'assegno rinnovabile.

Se trattisi invece di infermità non provenienti dal servizio, l'ufficiale è:

a) dispensato dal servizio permanente, con iscrizione o non nella riserva, a seconda della idoneità, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo; in tali casi gli viene corrisposta una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo e meno di venti di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite sarà collocato a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della idoneità;

c) collocato in riforma e posto in congedo assoluto, se, essendo nelle condizioni di servizio di cui alla lettera precedente, non sia giudicato idoneo neppure ai servizi della riserva;

d) collocato a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della idoneità, ove conti venti o più anni di servizio effettivo.

L'ufficiale cui vengano applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra, ed abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso dalla data di cessazione dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante, più quattro quote da calcolarsi come se gli ufficiali in parola fossero stati collocati in posizione ausiliaria per un periodo di otto anni.

Se detti ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, verrà loro corrisposta, dalla data in cui cessino od abbiano cessato dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, in misura intera la pensione vitalizia od assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, più le quattro quote corrispondenti al presunto periodo di posizione ausiliaria.

(È approvato).

ART. 45.

Qualora l'ufficiale sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle nn. 3 e 4 annesse alla presente legge e conservi la capacità ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo, accertata dal collegio medico legale, può, a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo, o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione della propria arma.

La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria.

(È approvato).

SEZIONE 4^a. — *Cessazione dal servizio permanente per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado.*

ART. 46.

In qualunque momento l'ufficiale che dimostri di non possedere le qualità necessarie (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'articolo 44) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri, deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del consiglio dei ministri, se si tratti di generali d'armata o di corpo d'armata;

b) alla deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, se si tratti di generali di brigata o di divisione;

c) alla decisione del ministro, su proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, per tutti gli altri ufficiali.

Le disposizioni del presente articolo abrogano anche quelle dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto riguarda gli ufficiali del Regio Esercito.

(È approvato).

ART. 47.

Per gli ufficiali proposti per la cessazione dal servizio, in base all'articolo precedente, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento, la quale non avrà più luogo qualora all'ufficiale venga applicato il disposto dell'articolo stesso.

(È approvato).

ART. 48.

Il consiglio dei ministri, o le autorità di cui all'articolo 46 si pronunciano anche sull'idoneità o meno dell'ufficiale ai servizi della riserva.

L'ufficiale che cessa dal servizio, a norma dell'articolo citato, è:

a) dispensato dal servizio ed iscritto nei ruoli del complemento, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici di servizio effettivo. In tali casi gli è corrisposta un'indennità

per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, e meno di venti anni di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite, sarà collocato a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneità;

c) collocato in congedo assoluto, ma col trattamento economico spettante agli ufficiali riformati, se, nelle condizioni di servizio di cui alla lettera b), sia giudicato non idoneo nemmeno ai servizi della riserva;

d) collocato a riposo, se conti venti anni di servizio effettivo; l'ufficiale è iscritto nella riserva se giudicato idoneo ai servizi di tale categoria; in caso contrario, è posto in congedo assoluto.

L'ufficiale cui vengano applicate le disposizioni del presente articolo è tolto dai ruoli e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

(È approvato).

SEZIONE 5ª. — *Cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico ».*

ART. 49.

La cessazione dal servizio permanente per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico » si applica nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente legge o dalla legge di avanzamento.

(È approvato).

SEZIONE 6ª. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

ART. 50.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo

Per far valere un tale diritto devono inoltre aver raggiunto i seguenti limiti di età; generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione: anni sessanta;

generali di brigata: anni cinquanta-cinque;

ufficiali superiori: anni quarantadue;

ufficiali inferiori: anni quarantacinque.

Gli ufficiali superiori potranno, però, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori.

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali in disponibilità, o sospesi dall'impiego, o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale.

(È approvato).

ART. 51.

Possono essere collocati in ausiliaria, dietro loro domanda, gli ufficiali che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle disposizioni relative a tale posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

(È approvato).

ART. 52.

Gli ufficiali che dopo venti anni di servizio effettivo siano posti « a disposizione », « fuori organico », in ausiliaria od in aspettativa per riduzione di quadri, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'articolo 50.

(È approvato).

ART. 53.

Gli ufficiali che non abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo o in ausiliaria possono essere dispensati dal servizio permanente a domanda.

La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

Agli ufficiali stessi non può essere concesso trattamento di quiescenza, nè alcuna indennità.

(È approvato).

SEZIONE 7ª. — *Cessazione dal servizio permanente per applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

ART. 54.

All'ufficiale dispensato dal servizio, per avere contravvenuto alle disposizioni di legge relative al matrimonio degli ufficiali, si applica l'articolo 48.

La declaratoria del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non è soggetta ad alcun gravame.
(È approvato).

SEZIONE 8ª. — *Disposizioni comuni.*

ART. 55.

Il collocamento « fuori organico » ed « a disposizione », in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e ogni altra forma di cessazione dal servizio permanente sono effettuati con decreto Reale, nel quale, ove del caso, è indicato se il provvedimento abbia avuto luogo a domanda.

(È approvato).

TITOLO IV.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 56.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, viene iscritto, col suo grado e con la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

ART. 57.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio, può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato.

(È approvato).

ART. 58.

L'ufficiale in congedo, quando presti servizio temporaneo, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto gli siano applicabili.

(È approvato).

ART. 59.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

(È approvato).

ART. 60.

L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto ministeriale previo assenso del Ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(È approvato).

ART. 61.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 68 e 80, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare è trasferito in congedo assoluto.

(È approvato).

ART. 62.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 36 a 40 per la sospensione dall'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare, si applicano le disposizioni relative alla sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari nel caso che, chiamati in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.

(È approvato).

ART. 63.

Per gli ufficiali in congedo è ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi in quelle dei corpi e servizi e viceversa, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di età e che ne facciano domanda.

Fanno eccezione gli ufficiali che chiedono di transitare nel corpo sanitario e veterinario per i quali non è necessario alcun limite di età.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

Gli ufficiali trasferiti di ruolo non possono conseguire promozioni a grado superiore a quello stabilito per il ruolo dal quale provengono.

(È approvato).

CAPO II.

DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

ART. 64.

La categoria del complemento comprende gli ufficiali destinati a completare i quadri del servizio permanente.

Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti:

a) dai militari di truppa che abbiano superati appositi corsi;

b) da reclutamenti effettuati secondo disposizioni speciali;

c) d'ufficio, dagli ufficiali che cessino dal servizio permanente, senza diritto a pensione, prima del limite di età stabilito dall'articolo 68;

d) a domanda, dagli ufficiali collocati in congedo assoluto per infermità, che abbiano recuperato l'idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dal predetto articolo 68, semprechè non siano provvisti di pensione vitalizia o temporanea per servizio militare.

(È approvato).

ART. 65.

Gli ufficiali di complemento:

a) Sono assegnati alle unità di prima linea:

se subalterni fino al quarantesimo anno di età compreso;

se capitani fino al quarantacinquesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli fino al cinquantesimo anno di età compreso.

b) Sono assegnati alle unità ausiliarie:

se subalterni dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di età compreso;

se capitani dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente alle unità ausiliarie vi rimane assegnato anche se promosso.

c) Sono assegnati alle unità territoriali:

se subalterni dal quarantanovesimo al cinquantacinquesimo anno di età compreso;

se capitani dal cinquantatreesimo al cinquantaseiesimo anno di età compreso;

se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantasettesimo al quarantottesimo anno di età compreso.

È in facoltà del ministro di impiegare nelle unità di prima linea anche ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

(È approvato).

ART. 66.

Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

(È approvato).

ART. 67.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, disposte a norma di legge, ed il successivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

(È approvato).

ART. 68.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali generali a sessantadue anni di età;

gli ufficiali superiori a cinquantotto anni di età;

i capitani a cinquantasei anni di età;

i subalterni a cinquantacinque anni di età.

b) gli ufficiali che divengono fisicamente inidonei al servizio della categoria del complemento.

(È approvato).

CAPO III.

DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA.

ART. 69.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, purchè abbiano l'idoneità ai servizi di cui all'articolo seguente.

Gli ufficiali in ausiliaria rimangono in tale posizione per otto anni e successivamente sono

collocati a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda dell'età e dell'idoneità, salvo il disposto dell'articolo 126.

Gli ufficiali generali, collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria su domanda, rimangono in tale posizione sino al raggiungimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per non più di sei anni.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria degli ufficiali provenienti dalle posizioni di « a disposizione » e di « fuori organico ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. A questo articolo 69, il Governo accoglie la proposta dell'onorevole Maresca. Perciò al comma quarto, dove è detto: « Gli ufficiali collocati in ausiliaria, ecc. », l'articolo dovrebbe essere emendato così: « Gli ufficiali, esclusi — questa è l'aggiunta — *quelli di cui al precedente comma*, collocati in ausiliaria ecc. ».

PRESIDENTE. La Camera ha udito. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra propone che il quarto comma dell'articolo 69 sia definitivamente compilato nel modo seguente: « Gli ufficiali, esclusi quelli di cui al precedente comma, collocati in ausiliaria su domanda, rimangono in tale posizione sino al raggiungimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per non più di sei anni ». È esatto, onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Esattissimo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 69 nel testo concordato fra Commissione e Governo e con l'emendamento ora apportato dal Governo al comma quarto, come ora si è detto.

(È approvato).

ART. 70.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del ministero per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;

b) servizi territoriali o sedentari, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;

c) servizi nelle unità ausiliarie o territoriali;

d) servizi accessori presso le forze armate mobilitate;

e) temporanee missioni od incarichi vari, in tempo di pace. Solo eccezionalmente può essere assegnato a comandi, reparti o servizi presso le forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale, previo assenso del Ministero delle finanze.

All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(È approvato).

ART. 71.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dall'articolo 65 per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali dell'ausiliaria di grado superiore a tenente colonnello e in facoltà del ministero della guerra.

(È approvato).

ART. 72.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di « a disposizione » e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli	L. 9,000
colonnelli che abbiano comandato in linea, durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti. . .	» 12,000
generali di brigata . . .	» 12,000
generali di divisione . . .	» 14,000
generali di corpo d'armata. . .	» 16,000
generali di corpo d'armata, designati d'armata	» 18,000

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che non siano stati ancora giudicati e designati pel grado superiore eentino almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione.

La domanda può essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Per gli ufficiali generali sarà sentito il consiglio dei ministri.

Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennità stabilita nel presente articolo.

(È approvato).

ART. 73.

Il ministro ha facoltà di collocare a riposo con iscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del compimento del periodo di permanenza nell'ausiliaria.

(È approvato).

ART. 74.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, di cui all'articolo 69, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva, purchè non raggiungano l'età di cui all'articolo 80, nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

(È approvato).

CAPO IV.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

ART. 75.

La categoria del congedo provvisorio comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per disposizione della presente legge dopo quindici anni di servizio utile, di cui almeno dodici di servizio effettivo, prima di aver compiuto venti anni di servizio effettivo.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, a seconda dell'idoneità, hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali di riserva.

Raggiunti i venti anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio è collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti in congedo assoluto.

Agli ufficiali in congedo provvisorio sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1 giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

(È approvato).

ART. 76.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle norme, fissate dall'articolo 65, per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali in congedo provvisorio di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del ministro della guerra.

(È approvato).

CAPO V.

DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA.

ART. 77.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, dall'ausiliaria, o dal congedo provvisorio, nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 80.

Debbono esservi iscritti, purchè idonei, anche gli ufficiali di complemento che cessino di appartenere a tale categoria per limiti di età o per motivi fisici e, a domanda, gli ufficiali dispensati da qualsiasi servizio per infermità, che abbiano recuperata la idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 68.

Vi possono inoltre essere iscritti, a domanda, e su decisione del ministro, gli ufficiali già dispensati dal servizio per infermità che conservino, od abbiano riacquisito, la sola idoneità a particolari servizi.

(È approvato).

ART. 78.

Gli ufficiali della riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

(È approvato).

ART. 79.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario

dal ministro — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

(È approvato).

ART. 80.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungano i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;

70 anni, se ufficiali superiori;

68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Ministro ha facoltà in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

(È approvato).

TITOLO V.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 81.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

(È approvato).

TITOLO VI.

DELLA PERDITA DEL GRADO

ART. 82.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

1°) dimissioni volontarie

L'ufficiale, però, che non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, non può

dimettersi dal grado, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado, finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

2°) dimissioni d'autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

3°) cancellazione dai ruoli:

a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella marina, nell'aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuale, o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di stati esteri;

c) per decisione insindacabile del ministro, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal n. 6 di questo articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del codice stesso), la decisione del ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

4°) perdita della cittadinanza;

5°) rimozione per motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina;

6°) condanna:

a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie pre-

vedute dal primo comma dell'articolo 19 del codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'articolo 215 del detto codice, salva la disposizione della lettera c) del n. 3 di questo articolo;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (Capo I e II, Titolo I, libro secondo del codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli: dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

(È approvato).

ART. 83.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

Le condanne indicate nell'articolo 82 della presente legge importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta a termini della legge italiana;

b) la perdita del grado è effettuata con decreto Reale.

(È approvato).

ART. 84.

Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 82, quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresì essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo, cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera a) del predetto articolo 82, quando cessino di appartenere ad altra forza armata.

La reintegrazione è concessa con decreto Reale.

La reintegrazione nel grado degli ufficiali già in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.

Contro il provvedimento di negata reintegrazione non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

(È approvato).

TITOLO VII.

PARTE DISCIPLINARE

CAPO I.

DELLA INCHIESTA FORMALE.

ART. 85.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare.

Essa viene esperita secondo le norme stabilite dal regolamento e si inizia dal giorno in cui viene ordinata.

(È approvato).

CAPO II.

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

ART. 86.

L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potrà essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiara se, a suo giudizio, l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

L'ufficiale non può essere sottoposto a consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale di cui all'articolo 85.

(È approvato).

ART. 87.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina spetta al comandante del corpo d'armata da cui dipende l'ufficiale inquisito, sempre quando il ministro competente non decida di avocare a sé il deferimento dell'ufficiale al consiglio di disciplina, nel qual caso può anche designare l'autorità che deve convocare il consiglio.

Se trattasi di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, la decisione è riservata al ministro.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali a consiglio di disciplina spetta al ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

(È approvato).

ART. 88.

Il consiglio di disciplina è convocato dal comandante di corpo d'armata da cui dipende l'inquisito.

(È approvato).

ART. 89.

Il consiglio di disciplina è stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo od « a disposizione ».

Nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo è istituito, su designazione dei rispettivi comandanti, un consiglio di disciplina annuale, per ciascun grado indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Saranno nominati inoltre per la stessa durata dei supplenti per i casi di incompatibilità previsti dalla legge, o di impedimento.

Salvo necessità riconosciute dal ministro, i componenti del consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.

Nel caso che alla dipendenza di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi la cui sede è più vicina.

La tabella allegata n. 2, stabilisce la composizione del consiglio.

(È approvato).

ART. 90.

Se il consiglio riguardi più ufficiali appartenenti all'esercito, alla marina, all'aeronautica, oppure a corpi di armata diversi, esso viene formato in relazione al più elevato in grado.

(È approvato).

ART. 91.

Per la formazione del consiglio nei casi di cui agli articoli 87, ultimo capoverso, e 90, ciascuna delle forze armate concorre con uno

dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio, e i due membri dell'altra forza armata, se i giudicandi sono due.

Se i giudicandi sono tre o più, il presidente è dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi, e i due membri dalle altre forze armate traendo il meno anziano da quella cui appartiene il più elevato dei giudicandi.

(È approvato).

ART. 92.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i sottocapi di stato maggiore dell'esercito e della marina, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali.

c) gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;

d) gli ufficiali che prestano servizio al ministero della guerra, della marina e della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del ministero dell'aeronautica); gli ufficiali degli ispettorati vari dell'esercito, gli ufficiali addetti all'ufficio militare del ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito, della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa, gli ufficiali di collegamento col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei comandi militari marittimi;

g) i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, per questi ultimi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere l) ed m);

h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (inclusivamente) dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;

l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare e chi per ufficio diede parere in merito;

m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.

(È approvato).

ART. 93.

L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:

1°) per trasferimento;

2°) per promozione;

3°) per incompatibilità di cui alla presente legge;

4°) per cessazione dal servizio permanente effettivo o dalla posizione di « a disposizione ».

L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio è subito sostituito.

(È approvato).

ART. 94.

Per ogni consiglio di disciplina l'autorità di cui all'articolo 88 invita i componenti il consiglio a dichiarare per iscritto se si trovano in casi di incompatibilità, provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorità sopradetta.

(È approvato).

ART. 95.

È presidente del consiglio di disciplina l'ufficiale più elevato in grado od, a parità di grado, il più anziano.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

(È approvato).

ART. 96.

Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il ministro

ordina, forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Nei casi di corresponsabilità, i ministri interessati prenderanno accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 97.

L'autorità che ha convocato il consiglio ne dà comunicazione scritta all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi devono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

L'ufficiale sottoposto a consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salvo l'eccezione di cui all'articolo 100.

(È approvato).

ART. 98.

Il presidente invita i membri del consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'essere legittimamente impedito, il consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

(È approvato).

ART. 99.

Lo svolgimento ed il giudizio del consiglio di disciplina sono segreti: i componenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

(È approvato).

ART. 100.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre poscia l'ufficiale (o gli ufficiali) e:

- a) legge l'ordine di convocazione;
- b) legge l'assicurazione scritta dell'avvenuto esame, da parte dei membri, degli atti del consiglio;
- c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
- d) chiede se i membri del consiglio e l'inquisito desiderino che sia letto qualsiasi atto elencato nell'indice, e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio, previa autorizzazione del presidente, potranno chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'inquisito presenta un riassunto, preparato in precedenza e firmato, contenente la sua difesa, e vi allega eventuali nuovi documenti. In caso contrario, dichiara per iscritto, seduta stante, che non intende valersi delle due predette facoltà.

Il riassunto ed i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa, ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« Il è meritevole di conservare il grado? »

La votazione avviene a mezzo di scheda segreta e firmata.

Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del consiglio secondo la maggioranza.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti del consiglio.

Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette quindi gli atti direttamente al ministero.

(E approvato).

ART. 101.

Il ministro può modificare il giudizio del consiglio di disciplina, soltanto a favore dell'ufficiale.

(E approvato).

ART. 102.

Il ministro ha facoltà, in caso di giudizio contrario all'ufficiale, di disporre anziché la rimozione, la cessazione dal servizio di cui all'articolo 46, senza che sia necessaria la relativa procedura.

(E approvato).

CAPO III.

ORDINAMENTO E PROCEDURA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO NELLE COLONIE.

ART. 103.

Gli ufficiali delle colonie sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della colonia ove sono stati commessi i fatti, purché detto comandante rivesta il grado di generale.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, destinati in colonia, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dal comandante le truppe in colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, a seconda dell'appartenenza del più elevato in grado o più anziano tra gli ufficiali corresponsabili.

In mancanza di ufficiali della marina e dell'aeronautica dei gradi richiesti, l'inchiesta sarà un ufficiale dell'esercito e l'inchiesta sarà svolta secondo l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito in colonia.

La decisione di deferimento a consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al ministro da cui dipende il più elevato in grado o il più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al consiglio di disciplina.

Il consiglio, nei casi di corresponsabilità, ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed è formato e convocato dal comandante del corpo d'armata di Napoli, o dal comandante del diparti-

mento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a consiglio sia stata presa dal ministro per la guerra, per la marina, o per l'aeronautica.

(È approvato).

ART. 104.

Il consiglio di disciplina ha luogo nella colonia ove i fatti sono avvenuti e sempre quando l'ufficiale risieda nella colonia medesima all'atto del suo deferimento a consiglio di disciplina.

(È approvato).

ART. 105.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa dopo che sia stata svolta una inchiesta formale con le prescrizioni contenute nella presente legge.

A giudizio delle superiori autorità militari della colonia l'inquirente potrà essere autorizzato, in particolari circostanze, a derogare dalla stretta osservanza delle norme stabilite sopra indicate.

In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale deve darsi visione integrale degli atti, e per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

Per la produzione di documenti, richieste di indagini e testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori.

(È approvato).

ART. 106.

Il consiglio di disciplina si compone di tre membri, scelti dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori tratti dalle varie armi, in servizio effettivo in colonia, di grado più elevato di quello del giudicando.

Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a consiglio o uno di essi, appartenga ad uno dei corpi previsti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, uno dei componenti, semprechè possibile, deve essere tratto dal corpo di appartenenza dell'ufficiale o degli ufficiali predetti.

È presidente del consiglio di disciplina il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali superiori, che lo compongono.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

(È approvato).

ART. 107.

Non possono far parte del consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere *f), g), h), i), l), m), n)*, dell'articolo 92.

L'ordine di formazione e convocazione del consiglio, sempre quando non esistano corresponsabilità, è emanato dal comandante delle truppe e conterrà la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

Se un unico consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che, per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio, non possono essere distolti, a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

(È approvato).

ART. 108.

Il consiglio di disciplina si aduna per la seduta, o le sedute occorrenti, nella località che viene indicata dal comandante delle truppe nell'ordine di convocazione.

(È approvato).

ART. 109.

Se il numero degli ufficiali presenti in colonia non sia sufficiente a comporre il consiglio, secondo il disposto dell'articolo 106, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al ministero, che ne ordinerà la convocazione presso il comando del corpo di armata di Napoli.

Per decisione del ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto comando i consigli di disciplina che non possono essere ordinati in colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.

In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.

(È approvato).

ART. 110.

La sostituzione del presidente o di alcuno dei membri del consiglio di disciplina per incompatibilità, infermità o legittimo impedimento, è effettuata con ordine motivato dal comandante delle truppe.

(È approvato).

ART. 111.

Il presidente del consiglio di disciplina, ricevuti dall'autorità che lo ha convocato gli atti dell'inchiesta e gli altri documenti indicati nell'articolo 97, invita i membri a procedere ad un accurato esame di tutti i documenti, concedendo all'uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, fissa il giorno e l'ora della riunione, ne dà partecipazione per iscritto ai membri, ed invita l'ufficiale sottoposto a consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se non si presenterà, nè farà constare alcun legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Ove occorra, il presidente potrà prorogare la riunione.

(È approvato).

ART. 112.

La seduta del consiglio è regolata dalle prescrizioni contenute nell'articolo 100.

(È approvato).

ART. 113.

I consigli di disciplina per gli ufficiali generali delle colonie sono ordinati dal ministro, si formano e si adunano nel Regno in base alle disposizioni dell'articolo 96.

(È approvato).

CAPO IV.

CONSIGLI DI DISCIPLINA PER UFFICIALI RESIDENTI ALL'ESTERO.

ART. 114.

Se l'ufficiale sottoposto ad inchiesta formale risiede all'estero, le comunicazioni relative all'inchiesta potranno essere fatte pel tramite delle autorità consolari o militari all'estero.

(È approvato).

ART. 115.

In caso di deferimento a consiglio di disciplina, ove l'ufficiale residente all'estero ritenga di non poter intervenire alla seduta, ne darà partecipazione al presidente del consiglio stesso, al quale potrà inviare la memoria a difesa di cui all'articolo 100.

Quando siavi corresponsabilità di ufficiali dell'esercito o dell'aeronautica con ufficiali della marina imbarcati su navi dislocate

all'estero o con ufficiali destinati presso reparti della marina fuori del Regno o comandi di marina in Egeo, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, il consiglio di disciplina è convocato nel Regno.

(È approvato).

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL TEMPO DI GUERRA

ART. 117.

In tempo di guerra tutti gli ufficiali in congedo illimitato sono costantemente a disposizione del Governo per essere richiamati in servizio.

(È approvato).

ART. 118.

È data facoltà ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento dell'esercito a quelli della marina, o dell'aeronautica, e viceversa, col proprio grado e con la propria anzianità, quegli ufficiali che, per speciali loro qualità o per necessità di guerra, si ritenga possano essere più utilmente impiegati, a giudizio dei ministri interessati, nel corpo o nell'arma cui verrebbero così assegnati.

(È approvato).

ART. 119.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della presente legge.

È data però al Governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali, in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

(È approvato).

ART. 120.

Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante della grande unità di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'inquisito dipende.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito è ammesso a produrre docu-

menti, richiedere indagini e testimonianze, e a presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.

Il consiglio di disciplina è formato di tre membri, designati dall'autorità militare gerarchica cui spetta la facoltà di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio effettivo, per i quali non si verificano i casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 92 della presente legge. Essi debbono essere, superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno più anziani.

Gli ufficiali generali appartenenti alle unità mobilitate non possono essere sottoposti al consiglio di disciplina se non per decisione del capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

(È approvato).

ART. 121.

Salvo i casi indicati nell'articolo 120, per tutta la durata della guerra, gli ufficiali non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non dal ministro.

Il consiglio di disciplina è unico ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del ministro.

Il consiglio è assistito da un segretario senza voto, con grado di colonnello.

Per assicurare il funzionamento del consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilità o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche dei supplenti.

Il consiglio può essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato.

Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianità a qualcuno dei componenti del consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o più anziano.

(È approvato).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I.

DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 122.

I gradi onorari concessi alla data di entrata in vigore della legge presente sono conservati *ad personam*.

(È approvato).

ART. 123.

Agli ufficiali aventi grado di generale di corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cessarono dal servizio permanente per aver compiuto il periodo di servizio di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, o per aver raggiunto, nel grado che allora rivestivano, i limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, è esteso fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dalle disposizioni precedentemente in vigore, il trattamento stabilito dall'articolo 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di corpo d'armata o alle loro famiglie è applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 580.

Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.

(È approvato).

ART. 124.

Gli ufficiali generali già in posizione ausiliaria speciale che, prima del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conservano, dal 1º febbraio 1923, tale grado *ad personam*.

(È approvato).

ART. 125.

La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, è abolita. Gli ufficiali,

peraltro, già collocati in tale posizione continuano a permanervi.

(È approvato).

ART. 126.

I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, abbiano comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti e siano collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione otto anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra suddetta.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria dei colonnelli provenienti dalla posizione di « a disposizione ».

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. A questo articolo 126 l'onorevole camerata Maresca di Serracapriola ha proposto un emendamento nel senso che i colonnelli siano trattenuti in posizione di ausiliaria per dieci anni, anzichè per otto, in conformità ai criteri precedentemente applicati all'articolo 69.

Accetto tale proposta di emendamento dell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

SACCO, *Relatore*. L'emendamento è in relazione a quello già approvato per l'articolo 69. Quindi la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo a partito allora l'articolo 126 nel testo ora emendato, d'accordo, dal Governo e dalla Commissione, sostituendo cioè nel primo comma le parole « dieci anni » alle parole « otto anni ».

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 127.

Ai generali di corpo d'armata che abbiano tenuto in guerra il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato e che siano stati collocati a riposo entro il 30 giugno 1926 è concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova e agli orfani, di lire dodicimila annue.

(È approvato).

ART. 128.

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga trasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria; l'ufficiale, a domanda, può essere trasferito nell'arma di provenienza in servizio permanente effettivo e, in tal caso conserva l'anzianità posseduta nell'arma dei carabinieri Reali.

(È approvato).

ART. 129.

Gli ufficiali del ruolo mobilitazione provenienti dal ruolo *M* conservano diritto all'aumento di due anni del limite di età, qualora cessino dal servizio con lo stesso grado con il quale furono immessi nel predetto ruolo mobilitazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934, n. 899.

(È approvato).

ART. 130.

I consigli di disciplina già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397, e sue successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 131.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale del servizio permanente collocato definitivamente fuori dei quadri organici e sprovvisto di impiego.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Tale posizione è propria anche dei tenenti colonnelli che vi furono collocati in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398 e sue successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 132.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

(È approvato).

ART. 133.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » e di « fuori organico » per gli ufficiali che vi saranno collocati fino alla data 31 dicembre 1937, è di anni cinque, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1934, n. 899.

(È approvato).

CAPO II.

DEGLI UFFICIALI RIASSUNTI
QUALI INVALIDI DI GUERRA.

ART. 134.

La categoria degli ufficiali riassunti comprende gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che siano stati riassunti in servizio sedentario prima della pubblicazione della presente legge, e quelli che saranno trasferiti in detta categoria in base alle disposizioni dell'articolo 135.

Il numero degli ufficiali riassunti per conto dell'amministrazione della guerra, non può eccedere, per tutte le armi e corpi, complessivamente quattrocentocinquanta unità; transitoriamente, però, e fino ad esaurimento, non sono compresi nelle quattrocentocinquanta unità gli ufficiali delle varie armi e corpi — esclusa la fanteria — già riassunti per conto dell'amministrazione della guerra e che sono attualmente compresi negli organici delle armi e corpi suddetti — esclusa la fanteria — dei quali organici continuano a far parte.

Salvo il disposto del successivo articolo 135, tutte le domande di riassunzione già presentate, comprese quelle per destinazione a servizi presso le amministrazioni civili, decadono e sono considerate nulle dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 135.

Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

a) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate

in guerra, sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo, delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, nel caso in cui la loro infermità dipendente da cause di guerra sia talmente aggravata a giudizio delle autorità sanitarie competenti da rendere indispensabile il collocamento a riposo.

La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo della autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità di cui all'articolo precedente.

Peraltro nella prima attuazione della presente legge il limite anzidetto di quattrocentocinquanta unità potrà essere superato di non oltre venti unità, ma soltanto per l'eventuale trasferimento di ufficiali mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre 1934, o di ufficiali del servizio permanente effettivo che abbiano presentato domanda di mantenimento in servizio e di contemporanea riassunzione entro la stessa data del 31 dicembre 1934 e che siano dichiarati idonei al mantenimento dalle autorità sanitarie; la riassunzione di questi ufficiali viene effettuata a giudizio insindacabile del ministro, prescindendo dalle norme di cui ai precedenti comma.

L'indicata eccedenza di venti unità dovrà essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi quelli che in base al secondo comma del precedente articolo sono compresi negli organici delle armi e dei corpi.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non potranno esser trasferiti nella categoria dei riassunti se, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.

Gli ufficiali transitati nella categoria dei riassunti dai ruoli di mobilitazione non possono conseguire promozione oltre il grado di tenente colonnello.

All'ufficiale riassunto, dichiarato prescelto per l'avanzamento per meriti speciali, si applicano i limiti di età del grado per il quale è stato dichiarato prescelto.

L'ufficiale riassunto dichiarato non prescelto per la seconda volta nello stesso grado è collocato fuori organico.

(È approvato).

ART. 136.

Il servizio prestato dagli ufficiali invalidi riassunti è considerato, ad ogni effetto, come servizio effettivo.

(È approvato).

ART. 137.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente, comprese quelle relative al congedo provvisorio, all'ausiliaria, ed al « fuori organico ».

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario in aspettativa per infermità, che presi in esame per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 32 siano dichiarati non prescelti, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio.

Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, direttamente o tramite congedo provvisorio, a seconda della loro idoneità e degli anni di servizio che possono contare.

Nel caso però di non idoneità ai servizi nella riserva, passano nel ruolo speciale.

(È approvato).

ART. 138.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, si applicano, per la cessazione dal servizio, i limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 139.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario hanno sempre facoltà di chiedere di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

(È approvato).

ART. 140.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo.

Per la determinazione dello stipendio si applicano però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; e per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sarà fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni correzione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.

(È approvato).

ART. 141.

A norma dell'articolo 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

(È approvato).

CAPO III.

RUOLO SPECIALE.

ART. 142.

Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 e delle disposizioni di cui al precedente articolo 135, sono iscritti d'ufficio, ed a vita, in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere iscritti nella riserva.

Gli ufficiali del ruolo speciale sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 143.

Gli ufficiali in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualora non siano mantenuti in servizio in base al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032, cessano di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari e sono collocati a riposo, dal giorno in cui è concessa loro la pensione o l'assegno.

Quelli di detti ufficiali, ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, saranno riammessi in servizio permanente, se alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo o dal collocamento in aspettativa seguito da collocamento a riposo, e sempre che alla data stessa non abbiano superato il limite di età previsto pel loro grado. Per il periodo trascorso a riposo saranno considerati — ai soli effetti della posizione di stato, e senza diritto ad alcun assegno od indennità — in aspettativa per infermità dipendenti dal servizio.

A quegli ufficiali che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possano ottenere la riammissione, saranno applicate — a seconda della durata del servizio prestato — le disposizioni del 2° comma, lettere b), d) dell'articolo 44 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; a quelli, invece, che non raggiungano neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestato vengono calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, possono, a domanda,

rimanere in servizio, purchè rinuncino definitivamente alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra già conseguiti. La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 144.

Il periodo trascorso « a disposizione » o « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.

All'ufficiale collocato « a disposizione » competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo. Il generale di corpo di armata comandante designato di armata, conserva gli assegni e le indennità varie inerenti a detta carica.

Quando sia collocato in ausiliaria, l'ufficiale « a disposizione » ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza « a disposizione ».

All'ufficiale collocato fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni e delle indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando sia collocato in ausiliaria l'ufficiale fuori organico ha diritto all'indennità di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza fuori organico.

Qualora un ufficiale, che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18, non abbia raggiunto diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo, al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « a disposizione » o di « fuori organico », esso sarà trattenuto ancora nella predetta posizione, fino al raggiungimento del periodo di tempo sopra detto. Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

Al termine della posizione di « a disposizione » o di « fuori organico » l'ufficiale è collocato in ausiliaria, per otto anni, e, successivamente, a riposo, nella riserva, od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità.

(È approvato).

ART. 145.

L'ufficiale nei cui riguardi sia intervenuto un provvedimento di stato che venga annullato

lato di ufficio o in accoglimento di ricorso straordinario al Re oppure dal consiglio di Stato in sede giurisdizionale rimane nella posizione in cui è venuto a trovarsi per effetto del detto provvedimento fino a quando non sia preso nei suoi confronti un nuovo provvedimento. Il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato o che comunque comporti la cessazione dal servizio permanente effettivo, sostituisce il precedente a tutti gli effetti, con la medesima decorrenza.

Per la rinnovazione della procedura, l'ufficiale sarà considerato come in servizio presso lo stesso ente, cui apparteneva quando ebbero a svolgersi i provvedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Qualora l'ente sia stato soppresso o comunque abbia subito modificazioni organiche, la procedura sarà rinnovata dalle autorità di volta in volta determinate dal ministero.

Quando, infine, per la rinnovazione del giudizio d'avanzamento, sia necessario sottoporre l'ufficiale ad esami od esperimenti prescritti dalla legge sull'avanzamento, l'ufficiale stesso sarà, per il solo periodo degli esperimenti, richiamato in temporaneo servizio.

Il presente articolo ha efficacia dal 16 giugno 1934 per quanto riguarda i provvedimenti adottati in conseguenza della legge 7 giugno 1934, n. 899.

(È approvato).

ART. 146.

Ai militari del corpo della Regia guardia di finanza si applicano, anche dopo il 30 giugno 1935, tutte le disposizioni per essi in vigore alla data predetta in materia di stato o riflettenti gli ufficiali in congedo, nonché quelle dei regolamenti relativi e del regolamento di disciplina militare. L'articolo 15, primo comma, del Regio decreto-legge 14 giu-

gno 1923, n. 1281, non ha efficacia nei riguardi delle materie sopra indicate, applicabili al Regio esercito successivamente alla predetta data del 30 giugno 1935.

Il presente articolo ha effetto anche per gli ufficiali di altre forze armate o di corpi militari od organizzati militarmente, per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili per le materie indicate nel primo comma le norme riflettenti gli ufficiali del Regio esercito.

(È approvato).

ART. 147.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale, salvo quanto diversamente disposto negli articoli precedenti, entrerà in vigore il 1° luglio 1935.

È data facoltà al ministro per la guerra per la prima applicazione della presente legge di emanare con decreto ministeriale, di concerto col ministro delle finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(È approvato).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato per la Guerra, all'articolo 115 del disegno di legge c'è evidentemente un errore di stampa. Il capoverso di tale articolo, infatti, deve costituire un articolo a sè, e cioè l'articolo 116, altrimenti vi sarebbe un salto nella numerazione.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. È giustissimo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha notato anche lei l'errore?

SACCO, *Relatore*. Il rilievo è giusto.

PRESIDENTE. Resta quindi stabilito che il capoverso dell'articolo 115 deve costituire l'articolo 116 del disegno di legge.

Passiamo alle tabelle. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ALLEGATO N. 1

TABELLA DEI LIMITI DI ETÀ.

GRADO	Ufficiali generali, Carabinieri Reali, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, (compresi i servizi tecnici)	Ufficiali riassunti	Corpo sanitario (medici e farmacisti) Commissariato (commissari e di sussistenza), Amministrazione, Veterinari	Ufficiali riassunti
Generale d'armata	68
Generale di corpo d'armata, anche se designato di armata	66
Generale di divisione e generale di divisione dei carabinieri Reali	64
Tenente generale di cui al 3° comma dell'articolo 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali.	64
Tenente generale d'artiglieria e tenente generale del genio	64
Tenente generale medico e commissario	66	..
Generale di brigata e generale di brigata dei carabinieri Reali, maggior generale di artiglieria, maggior generale del genio, maggior generale del servizio tecnico automobilistico	62	64
Maggior generale medico e commissario	63	64
Colonnello	58	62	62	62
Tenente colonnello	56	58	58	60
Maggiore	53	55	56	58
Capitano	50	52	53	55
Tenente	48	50	50	52

NOTE. — 1°) I Marescialli d'Italia, nominati con Regio decreto legge 17 giugno 1926, n. 1083, ed i generali d'armata che alla data 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli di servizio permanente a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo. I predetti generali d'armata, al raggiungimento di tale limite, sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella organica degli ufficiali generali di cui all'articolo 7 del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, sull'ordinamento del Regio Esercito. — 2°) Per il colonnello farmacista il limite di età è di anni sessanta. — 3°) I sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, salvo ad essi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora vi siano posti disponibili. — 4°) All'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, si applica il limite di età nel grado di cui ha avuto l'incarico. — 5°) Agli ufficiali medici riassunti i limiti di età della presente tabella si applicano con effetto dal 1° agosto 1933.

ALLEGATO N. 2

TABELLA DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

GRADO DELL'UFFICIALE SOTTOPOSTO A CONSIGLIO	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO				
	Generale di divisione	Generale di brigata	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	1	..	2
Tenente e 1° Tenente	1	..	2
Capitano e 1° Capitano	1	1	1
Maggiore	1	2
Tenente colonnello	1	2
Colonnello	1	2

ALLEGATO N. 3

TABELLA DELLE INFERMITÀ CHE CONSENTONO
LA PERMANENZA NEL RUOLO COMANDO.

1. — Perdita anatomica o cecità assoluta di un occhio purchè nell'altro il visus non sia inferiore ad 1, anche con correzione.
2. — La diminuita funzionalità di un arto superiore sino al limite dell'anchilosi totale del polso o del gomito sinistro in flessione, o del polso destro.
3. — La perdita anatomica o funzionale di più dita, anche tra le due mani, ad esclusione del pollice, quando rimanga la facoltà di scrivere e di far libero uso delle armi.
4. — Le cicatrici di qualsiasi parte del corpo anche se aderenti o retratte purchè non siano dolorose o facili ad esulcerarsi e, se degli arti inferiori, non ne limitino la funzione.
Per quelle della faccia purchè non siano notevolmente deturpanti e non arrechino gravi disturbi della masticazione, deglutizione e della parola.
5. — La anchilosi di un solo piede, senza deviazione e senza grave disturbo della deambulazione.
6. — Gli esiti delle lesioni boccali senza gravi disturbi della masticazione, deglutizione e della parola.

ALLEGATO N. 4

TABELLA DELLE INFERMITÀ CHE CONSENTONO IL TRASFERIMENTO
NEL RUOLO MOBILITAZIONE O LA PERMANENZA NEI CORPI O SERVIZI.*(Oltre le voci contemplate nell'allegato n. 3).*

1. — Le varici susseguenti a traumatismi anche se voluminose e con molteplici e grossi nodi sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.
2. — La perdita anatomica totale e parziale dell'arto superiore sinistro.
3. — L'anchilosi completa di un solo piede, senza deviazioni di esso, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

4. — La perdita totale di sei dita tra i due piedi con integrità degli alluci sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

5. — L'accorciamento di un arto inferiore che non superi i 5 centimetri.

6. — Le ernie muscolari e rotture di muscoli e tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari tendinee od aponeurotiche quando per gli arti superiori rimanga la facoltà di scrivere e di fare libero uso delle armi e per gli arti inferiori non sia ostacolata la deambulazione.

7. — L'ipoacusia bilaterale in cui la voce ordinaria di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a tre metri, ma non inferiore ad un metro.

La sordità assoluta, unilaterale, con udito normale dall'altro lato ovvero ridotto alla percezione della voce di conversazione non inferiore a tre metri.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, anche le tabelle testè lette s'intendono approvate. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* Per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro delle Colonie, ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 618, riguardante aggiunte e modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane. (678)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli. (*Stampato* n. 400-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Chiedo al Governo se consente che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Il Governo chiede che la discussione si svolga sul testo ministeriale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Si dia lettura degli articoli.

MARCUCCI, *Segretario,* legge:

ART. 1.

Tutti i servizi per i trasporti di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato Generale delle Ferrovie Tramvie ed Automobili.

I servizi di trasporto indicati nel comma precedente si distinguono in:

a) servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducenti;

b) servizi pubblici di piazza per trasporto di merci;

c) servizi pubblici di linea per trasporto di merci.

L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, a mezzo dei Circoli Ferroviari, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione.

Chiunque circoli senza la licenza di trasporto di cui al comma precedente o faccia con autoveicoli propri trasporto di merci per conto di terzi è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

In caso di ripetute irregolarità, il prefetto può ordinare la revoca della licenza di trasporto ed il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle comunicazioni entro

30 giorni. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

PRESIDENTE. All'articolo 1 la Commissione ha presentato il seguente emendamento al terzo comma:

« L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, a mezzo dei Circoli Ferroviari, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione della speciale industria o commercio esercitato ».

Il Governo lo accetta?

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore vuole dire qualcosa su questo emendamento?

DEL BUFALO, *Relatore*. Ritenevo che l'onorevole Ministro lo avesse accettato. D'altra parte, in sostanza, l'emendamento non cambia la portata della disposizione, in quanto che lo spirito dell'articolo primo è volto ad assicurare che i trasportatori di merci proprie non trasportino invece merci altrui, nel qual caso l'annotazione proposta con l'emendamento, la quale è prescritta anche dal testo del Ministero, permette un controllo effettivo.

La Commissione ha proposto di annotare sul libretto di circolazione la speciale industria o commercio esercitato dalla Ditta proprietaria dell'autoveicolo per potere facilmente giudicare se la merce trasportata è propria, ovvero di altri, e per evitare il timore da parte del trasportatore per conto di terzi che i trasportatori per conto proprio, volendo evitare i viaggi a vuoto, finiscano per trasportare merci per conto altrui. Mi pare che la legge voglia appunto evitare questo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Ne ha facoltà.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Non posso accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, perchè verrebbe a restringere in modo notevole la possibilità d'uso degli autoveicoli propri. Spiego con un'esempio. Un tale esercita una industria agricola e sul libretto, secondo il testo della Commissione, si dovrebbe annotare tale industria agricola, tabacco, frutta o altro. Nel caso che questo esercente, per riparare una conduttura di acqua del suo fondo, sia costretto a trasportare tubi di cemento o di ghisa, potrebbe essere passibile

di contravvenzione, perchè, a tenore del suo libretto, trasporta materiale non inerente all'industria annotata. Ciò sarebbe, come ho detto, una restrizione eccessiva.

PRESIDENTE. Onorevole relatore; la Commissione insiste nel suo emendamento?

DEL BUFALO, *Relatore*. Non insiste.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

TITOLO I.

SERVIZI DI NOLEGGIO E DI PIAZZA PER TRASPORTO DI MERCI.

ART. 2.

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per trasporto di merci è accordata dal Ministero delle comunicazioni — Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili — a Ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente e previo parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa per quanto riguarda il numero e l'entità delle autorizzazioni per ogni provincia.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a determinare, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i documenti che dovranno essere prodotti dai richiedenti e le modalità da seguire.

(È approvato).

ART. 3.

Gli autoveicoli e rimorchi adibiti a servizi di noleggio per trasporto di merci non possono sostare su aree pubbliche per offerte a terzi, tranne il caso di carico e scarico di merci per conto del committente o del destinatario.

(È approvato).

ART. 4.

I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della provincia di residenza.

L'autorizzazione relativa viene accordata dal Ministero delle comunicazioni — Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili — con le modalità di cui al 1º com-

ma dell'articolo 2, ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile.

PRESIDENTE. La Commissione, onorevole Sottosegretario, ha proposto per l'articolo 4 il seguente testo emendato:

I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassometro debitamente controllato dall'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie e automobili, e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della provincia di residenza.

L'autorizzazione relativa viene accordata dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - con le modalità di cui al 1º comma dell'articolo 2, ha la durata di un novennio ed è rinnovabile.

Ella accetta le varianti proposte?

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Le accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Procediamo nell'esame degli articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

Quando il noleggio ed il servizio di piazza vengono esercitati senza la prescritta autorizzazione, il prefetto ordina senz'altro il ritiro della licenza di circolazione per la durata da un mese a sei mesi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il Governo accetta che l'articolo 6 sia letto nel testo proposto dalla Commissione?

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Sì, accetta.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo e degli articoli successivi.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

TITOLO II.

SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO DI MERCI.

ART. 6.

Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso percorso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, con l'obbligo di resa entro un termine fis-

sato e con stazionamenti in località prestabilite e destinate alla presa in consegna ed alla resa della merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda valersene.

(È approvato).

ART. 7.

I servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono concessi dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili - a Ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'Organizzazione sindacale competente. Essi possono essere:

- a) in esperimento;
- b) definitivi.

Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessità, per non più di un altro anno.

Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.

Sono definitivi quelli che, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, vengono concessi per un periodo massimo di nove anni.

Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parità di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.

(È approvato).

ART. 8.

La concessione definitiva viene accordata mediante decreto Reale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Nel disciplinare vengono stabilite tutte le modalità e prescrizioni d'ordine tecnico ed economico alle quali è subordinata la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili - approva le tariffe le quali debbono essere di pubblica ragione.

(È approvato).

ART. 9.

Per la concessione di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci è richiesto il deposito di una cauzione da lire 1000 a lire 20,000 a seconda dell'importanza della concessione.

(È approvato).

ART. 10.

Ai fini della continuità del servizio pubblico di linea, è vietata, durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili.

Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea è fatta speciale annotazione sul Pubblico Registro Automobilistico.

Parimenti, senza il consenso del Ministero delle comunicazioni, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti.

(È approvato).

ART. 11.

Per le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di merci, di nuova istituzione, ha diritto di prelazione l'esercente o il concessionario di servizi ferroviari, tramviari, filoviari o di navigazione interna, rispetto ai quali le concessioni stesse siano in sostituzione, in concorrenza o di integrazione.

Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili.

In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496.

(È approvato).

ART. 12.

Qualora non venga usato il diritto di prelazione di cui all'articolo 11, ha titolo di preferenza, per la nuova concessione, a parità di condizioni, il concessionario di linee automobilistiche finitime.

La finitimità va riferita, oltrechè alla materiale connessione o sovrapposizione dei percorsi, anche al complesso economico ed alla finalità del servizio.

In ogni caso è obbligatorio l'essere associati alla organizzazione sindacale competente.

(È approvato).

ART. 13.

Qualsiasi modifica o sostituzione della Ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero delle comu-

nicazioni, Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili.

Qualora venga negata l'approvazione, può essere risolta la concessione e restituita la cauzione.

Eguualmente può farsi luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della cauzione versata, quando, su richiesta del concessionario, venga riconosciuta la opportunità della soppressione del servizio o questo sia stato sospeso per causa di forza maggiore e non sia possibile o conveniente ripristinarlo entro il termine massimo di sei mesi.

(È approvato).

ART. 14.

Chiunque senza la prescritta concessione serve, con autoveicoli propri o di altri, con offerta al pubblico, determinate vie di traffico, già servite da servizio pubblico di linea concesso a sensi del presente titolo, con destinazioni fisse e con una certa continuità e periodicità, compie servizio abusivo di linea.

Il contravventore è punito a norma dell'articolo 20 lettera I) del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2383, nonchè con il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo in servizio al momento della contestata contravvenzione.

Il ritiro della licenza di circolazione è ordinato dal prefetto, udita l'Intendenza di finanza ed il Circolo Ferroviario d'Ispezione; il prefetto darà di volta in volta notizia al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili - degli estremi delle licenze di circolazione ritirate e delle caratteristiche dei relativi autoveicoli.

La licenza di circolazione è ritirata per un periodo da un mese a sei mesi.

In caso di successiva violazione è ritirata per un periodo da tre mesi ad un anno.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro delle comunicazioni entro 30 giorni dal ritiro della licenza di circolazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(È approvato).

ART. 15.

Il concessionario che contravviene alle prescrizioni della concessione o ad ordini dell'autorità di vigilanza, è punito con l'amenda da lire 50 a lire 500.

(È approvato).

ART. 16.

Si incorre nella decadenza della concessione, con perdita della cauzione, nei casi in cui:

1º) vengano meno i presupposti di capacità della Ditta concessionaria;

2º) l'esercizio non sia iniziato nel termine stabilito o proceda in modo irregolare;

3º) il servizio venga sospeso, per cause non dipendenti da forza maggiore, per 15 giorni consecutivi, o, saltuariamente, per periodi che, insieme presi, superino la durata di 60 giorni in un anno;

4º) il concessionario ostacoli comunque l'esecuzione dei provvedimenti d'ufficio a norma di legge;

5º) il concessionario abbandoni il servizio.

Nel caso di cui al n. 1 la decadenza deve essere preceduta da diffida intimata alla Ditta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 17.

Ogni autoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra dell'altezza di centimetri 20 variamente colorata, come appresso viene indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1º) bianca per i servizi da noleggio;

2º) azzurra per i servizi da piazza;

3º) verde per i servizi di linea;

4º) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o del rimorchio.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui al presente articolo è punito con l'amenda da lire 100 a lire 1000.

In caso di ripetuta inosservanza il prefetto ordina il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da uno a sei mesi.

(È approvato).

ART. 18.

Quando sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche sia per merci sia per

viaggiatori, l'approvazione del relativo progetto, da parte del Ministero delle comunicazioni — Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili — equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(È approvato).

ART. 19.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale, a termini dell'articolo 122 del Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono anche incaricati della prevenzione e dell'accertamento di quelle di cui alla presente legge.

Tra gli ufficiali ed agenti medesimi sono altresì da comprendere gli ufficiali, sottufficiali e militi delle Milizie speciali, ferroviaria, portuale e postale.

(È approvato).

ART. 20.

Restano in vigore tutte le disposizioni relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, in quanto non siano contrarie a quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 21.

Tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati, in conformità delle disposizioni della presente legge, entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore.

Le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al competente Circolo Ferroviario d'Ispezione. Entro lo stesso termine devono essere applicati i distintivi previsti nell'articolo 17.

(È approvato).

ART. 22.

Il Governo del Re è autorizzato a comprendere nel testo unico, da compilarsi a termini dell'articolo 38 del Regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150, le disposizioni della presente legge e tutte le altre emanate e da emanarsi in materia di servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Marquet a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARQUET. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su un elenco di petizioni (Doc. IV, n. 6).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione. (660)

Conto consuntivo del fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931-IX al 30 giugno 1932-X. (83)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (452)

Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33. (459)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni di credito verso l'estero e della proprietà di titoli esteri o italiani emessi all'estero. (502)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda. (575)

Scioglimento e liquidazione della Cassa di previdenza dell'Istituto L. U. C. E. (642)

Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate. (643)

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del testo unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica. (645)

Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali. (648)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea

libica tra il confine tunisino e quello egiziano. (649)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale. (650)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Costituzione del Comune di Pontinia in provincia di Littoria. (652)

Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova. (653)

Trasformazione in Ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ». (655)

Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'amministrazione del Registro Italiano, Navale ed Aeronautico. (656)

Fissazione del nuovo termine entro il quale il Comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo Palazzo per gli Uffici finanziari. (659)

Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime. (661)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno. (662)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi. (664)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 609, che ha

dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935, per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume. (665)

Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa. (667)

Stato degli ufficiali del Regio Esercito. (635)

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli. (400)

Dichiaro aperta la votazione segreta.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione: (660)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	291
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931-IX al 30 giugno 1932-X: (83)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	291
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934: (452)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	291
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33. (459)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	290
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni di credito verso l'estero e della proprietà di titoli esteri o italiani emessi all'estero: (502)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	289
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda. (575)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	290
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Scioglimento e liquidazione della Cassa di previdenza dell'Istituto L. U. C. E.: (642)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	292
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate: (643)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	291
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del testo

unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica: (645)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	291
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali: (648)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano: (649)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	292
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale: (650)

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	290
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Anitori — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barenghi — Beilelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bleiner

— Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — De Marsanich — De Marsico — De Regibus — Di Bel-sito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fregonara.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Lai — Landi — La Rocca — Lessona — Livoti — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Maraviglia — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese — Motta.

Nannini — Nicolato.

Olivetti — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Pa-

risi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rocca — Romano — Rongoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Sero — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Ascione.

Basile.

Catalano — Chiurco

Diaz.

Pentimalli — Pocherra.

Valery.

Sono ammalati:

Giarlantini.

Foschini.

Lanfranchi.

Mancini — Mantovani — Marchi — Mazucotelli.

Redaelli — Rotigliano.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Begnotti — Bisi.

Caffarelli — Chiarelli — Cilento.

Del Croix — Del Giudice — Donegani.

Fantucci — Ferretti di Castelferretto.

Guidi.

Maffezzoli — Magini — Maraini — Masetti Enrico — Mendini — Mezzi — Moncada di Paternò — Morselli — Muzzarini.

Negrotto Cambiaso.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orsolini Cencelli.

Sertoli.

Toselli.

Urso — Usai.

Visco.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Barni.

Oddo Vincenzo.

Pettini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Costituzione del Comune di Pontinia in provincia di Littoria: (652)

Presenti e votanti. 299

Maggioranza 150

Voti favorevoli 298

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova: (653)

Presenti e votanti. 299

Maggioranza 150

Voti favorevoli 299

Voti contrari —

(La Camera approva).

Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »: (655)

Presenti e votanti. 299

Maggioranza 150

Voti favorevoli 297

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'amministrazione del Registro Italiano, Navale ed Aeronautico: (656)

Presenti e votanti. 299

Maggioranza 150

Voti favorevoli 298

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Fissazione del nuovo termine entro il quale il Comune di Genova dovrà compiere

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1935

la costruzione del nuovo Palazzo per gli Uffici finanziari: (659)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	298
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti a tutte le Organizzazioni giovanili del Regime: (661)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno: (662)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi: (664)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	298
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 609, che ha dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935, per la istituzione e il funzionamento

di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume: (665)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	298
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa: (667)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Stato degli ufficiali del Regio Esercito: (635)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	295
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli: (400)

Presenti e votanti.	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	296
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcidiacono — Ardisone — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barengi — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna

— Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Castellino — Ceci — Cempini — Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Giardi — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — De Marsanich — De Marsico — De Regibus — Di Bel-sito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Mar-zo — Dolfi — Donella — Donzelli — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi An-tonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Fer-rario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovan-nini — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Lai — Landi — La Rocca — Lessona — Livoti — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Ma-raviglia — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Mel-chiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese — Motta.

Nannini — Nicolato.

Olivetti — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panun-zio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Pa-risi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pa-voncelli — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pieran-toni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pol-verelli — Pottino di Capuano — Preti — Pro-serpio — Puppini.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spi-nelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tomma-selli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trin-gali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vec-chini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Ascione.

Basile.

Catalano — Chiurco.

Diaz.

Pentimalli — Pocherra.

Valery.

Sono ammalati:

Ciarlantini.

Foschini.

Lanfranconi.

Mancini — Mantovani — Marchi — Maz-zucotelli.

Redaelli — Rotigliano.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Begnotti — Bisi.

Caffarelli — Chiarelli — Cilento.

Del Croix — Del Giudice — Donegani.

Fantucci — Ferretti di Castelferretto.

Guidi.

Maffezzoli — Magini — Maraini — Ma-setti Enrico — Mendini — Mezzi — Moncada di Paternò — Morselli — Muzzarini.

Negrotto Cambiaso.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orsolini Cencelli.

Sertoli.

Toselli.

Urso — Usai.

Visco.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Barni.

Oddo Vincenzo.

Pettini.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani, 23 corrente alle ore 16.

I. — Decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti. (Doc. II, n. 4).

II. — Elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 6).

III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale. (598)

2 — Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale. (641)

3 — Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano. (646)

4 — Costituzione del Comune di Colleferro in provincia di Roma. (647)

5 — Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore. (651)

6 — Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. (654)

7 — Autorizzazione di spesa di lire 5 milioni per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità. (657)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933. (658)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 riguardante la ferrovia del Gottardo. (663)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica. (*Approvato dal Senato*). (666)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il Comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari. (668)

12 — Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione. (669)

13 — Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale della Libia. (670)

14 — Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini. (671)

15 — Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. (672)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro. (673)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri differibili provvedimenti. (674)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, e sono state sancite le relative norme d'attuazione. (*Approvato dal Senato*). (675)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al Comune di Campione d'Italia. (676)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (441)

Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno. (543)

Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo, stipulato in Londra il 22 novembre 1933, mediante scambio di Note. (546)

Approvazione del Trattato fra l'Italia e la Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa, firmato in Roma il 7 gennaio 1935. (545)

La seduta termina alle 19

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

